GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — VENERDÌ 24 GIUGNO — NUM. 148

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **234** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, di accordo con quello dei Lavori Pubblici;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1886 n. 3658, ed annesso regolamento edilizio per la città di Napoli;

Visti i reclami prodotti dal municipio di Napoli avverso il R. decreto sopra citato;

Vista le legge 15 gennaio 1885 n. 2892;

Visto il R. decreto 25 luglio 1885;

Visto l'art. 167 n. 5 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921;

Visto il parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio di Stato a Sezioni riunite;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 11 febbraio 1886 n. 3658 è revocato.

Art. 2.

È approvato il regolamento edilizio per la città di Napoli, secondo il testo unito al presente decreto, che, d'ordine Nostro, sarà vistato dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.
BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli* B. CHIMIRRI.

Regolamento edilizio pel comune di Napoli

Norme generali.

1. Non si può dalle pubbliche amministrazioni o dai privati cominciare, ingrandire o restaurare fabbriche di qualunque sorta, senza averne ottenuta licenza dal sindaco, eccettuati i casi di pericolo imminente, nei quali il proprietario, o chi lo rappresenta, deve immediatamente provvedere, dandone ad un tempo conoscenza all'autorità municipale.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai restauri interni, nè a quelli che non variano la struttura e le dimensioni dei fabbricati.

2. Similmente non è permesso di collocare nelle facciate esteriori degli edifizi privati nuove iscrizioni, stemmi e altre memorie, nè toglierne quelle che già vi fossero, senza licenza del sindaco.

Ma quando si tratti di edifizi pubblici o privati, che a causa della loro importanza storica o di arte, possono essere considerati monumentali, il sindaco, tanto nei casi anzidetti, quanto nei casi di restauro o di altre mutazioni, consulterà, secondo che lo crederà opportuno, la Commissione municipale o provinciale dei monumenti di arte, l'Accademia Reale di archeologia, lettere e belle arti, e l'Istituto Reale di belle arti.

3. Quando da uno o più degli anzidetti collegi sia giudicato necessario il restauro, ed i proprietari o gli amministratori non adempiano all'intimazione di eseguirlo, potrà il municipio provvedere con le disposizioni contenute negli articoli 83, 84 e 85 della legge del 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, salvo i casi preveduti nell'art. 133 della legge sull'amministrazione comunale, testo unico, approvato con R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921.

4. È in facoltà del sindaco, per cagione di decenza e d'igiene pubblica, di costringere i proprietari a ripulire o restaurare le facciate degli edifici a confine o in vista di piazze, strade o suoli pubblici, ed i muri degli orti e dei giardini che danno sulle pubbliche vie lastricate o inghiaiate, quando fossero sconci, o malandati.

Non adempiendo il proprietario all'intimazione nel termine assegnato, il sindaco avrà il dritto di provvedere al lavoro a tutte spese dell'intimato ai termini del detto art. 133 della legge comunale e provinciale.

5. È vietato di alzare fabbriche le quali tolgano amenità o veduta lungo le vie di Mergellina, di Posilipo, di Campo di Marte, di Capodimonte ed il Corso Vittorio Emanuele, nè vi si potranno ricostruire le antiche fabbriche senza l'approvazione del Consiglio comunale, il tutto ai termini dei Reali rescritti del 19 luglio 1841, 17 gennaio 1842 e 31 maggio 1853.

6. Per lo stabilimento di macchine a vapore nei quartieri centrali saranno osservate le prescrizioni seguenti:

Dovranno essere munite di apparecchi fumivori, e poste in opera colle cautele che saranno stabilite con istruzioni normali, da emanarsi dal sindaco, allo scopo che gli edifici vicini siano preservati dalla molestia e dai pericoli d'incendio o di scoppio delle caldaie.

I condotti da fumo dovranno essere innalzati a tale altezza da non dare molestia ai vicini, dovranno avere gli angoli smussati, le pareti bene intonacate in modo da rendere facile il ripulirle; ed in quella parte, che attraversa il solaio o la soffitta, dovranno essere difese da una controcanna, la quale recinga esternamente il condotto, in modo che resti uno spazio vuoto fra questo e la controcanna.

Il sindaco, al quale chi vuole impiantare una macchina a vapore dovrà darne preavviso, farà verificare caso per caso se le prescrizioni regolamentari siano state osservate.

7. Il sindaco, per tutela della sicurezza pubblica ha diritto di prevenire la rovina di edifizi di qualunque sorta, lungo le pubbliche strade, costringendo i proprietari alle occorrenti riparazioni, o promuovendo la demolizione ai termini dell'art. 76 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865.

8. Sono vietati i cavalcavia, cioè gli archi, le vôlte e i palchi che, trapassando da edifizio ad edifizio, coprano le pubbliche strade; i meniani o balconi coperti, le canne da fumo risaltate di fabbrica e di metallo, le colonne montanti di acqua e ogni altro sporto nelle facciate esteriori, che non sia terrazzino, davanzale, cornice, mensola, doccia per mandare giù le piovane, o altro ornamento o lavoro consueto, o necessario ad ogni benintesa architettura.

9. Non si possono far condotti da acqua o da cessi incastrati sotto alla faccia esteriore dei muri che guardano sulle strade o suoli pubblici.

Per le sole piovane, quando non vi fosse modo di voltarle altrove, e quando gli edifizi non fossero monumentali, saranno tollerate le canne di metallo risaltate, ma con la condizione che sieno sempre bene mantenute, e versino per canali sotterranei nella prossima fogna pubblica.

10. I detti canali sotterranei saranno fatti a cura del municipio ed a spese dei proprietari degli edifizi, e la parte inferiore delle canne sino a tre metri sarà di ferro, sopra non più di quindici centimetri dalla faccia del muro.

11. Sono vietati in ogni modo le grondaie ed i tetti che versano liberamente le acque sopra i suoli pubblici.

12. Niuno potrà senza licenza del sindaco abbassare, alzare o in altro modo alterare il lastricato delle strade o il piano dei pubblici suoli, nè piantarvi colonnine scansaruote, sedili o altri ingombri.

13. È in facoltà della Giunta municipale, uditi i proprietari nelle loro deduzioni, di collocare, dove il bisogno lo richieda, le condotture di acqua e di gas, i fanali pubblici, le fontanine cantonali, gli orinatoi, le tabelle varie o di scuole ed uffici municipali, i quadri per l'affissione degli atti ufficiali, i fili telegrafici e telefonici, ed altri simili apparecchi per servizi pubblici, sopra le facciate o altra parte esterna di qualunque edifizio pubblico o privato; ma sempre in modo che non segua danno alle fabbriche, o sfregio manifesto al decoro dell'edifizio e senza che il proprietario debba sostenere la spesa della rimozione ogni volta che questa sia necessaria per migliorare e riordinare l'edifizio.

14. Tutte le Amministrazioni pubbliche e tutti i privati sono in obbligo di collocare a loro spese i numeri plateali accanto alle porte dei loro edifizi con l'ordine e modello prescritti dal Municipio, e di tenere nette e scoperte le tabelle varie affisse alle facciate di quelli giusta lo speciale regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 15 giugno 1875.

15. Finchè esisteranno quei luoghi in forma di chiostri, a cui si dà il nome di *fondaco*, le abitazioni che li circondano saranno, per gli effetti del presente regolamento considerate come poste a confine di pubbliche strade, quando anche il suolo frammezzo fosse di proprietà privata.

16. I proprietari di questi fondachi avranno l'obbligo di lastricarne con le basole le corti ed i chiassuoli, munendoli di condotti sotterranei per le piovane, d'imbiancarne in ciascun anno le pareti delle corti, dei chiassuoli e delle scale e di illuminare convenientemente, in ogni notte, dalle ore 24 italiane sino al mattino, le dette corti, chiassuoli e scale, nel modo prescritto dall'ordinanza del 13 settembre 1875.

17. Le tabelle destinate ad annunziare la vendita delle merci, o lo esercizio di professioni, arti, o mestieri, dovranno essere scritte in italiano, ma vi potrà essere unita la traduzione in qualsivoglia idioma antico o moderno.

18. Il sindaco dovrà approvare la locuzione, la forma e misura di queste tabelle, e potrà far rimuovere quelle che non fossero approvate.

19. Saranno egualmente sottoposte all'approvazione municipale le insegne delle botteghe, le mostre e le vetrine esteriori, restando fermo l'art. 9 del regolamento di polizia urbana, approvato addì 20 maggio 1862, per cui le mentovate vetrine nelle vie dette di *sbarazzo* non possono oltrepassare la linea che segna il confine delle proprietà private verso la pubblica strada.

20. Tutti i suoli di proprietà privata, messi a confine di vie, piazze, giardini o suoli pubblici, dovranno esser chiusi nei lati che corrispondono verso le dette vie, piazze, giardini o suoli pubblici, e

dentro spianati e tenuti netti in modo che non vi resti nè acqua, nè immondezze da cagionare insalubrità o fastidio ai vicini.

21. Le chiusure lungo i giardini, vie, piazze o suoli pubblici lastricati, consisteranno in cancelli di ferro o muri alti due metri e mezzo, intonacati e imbiancati nella faccia esteriore. Rasente o presso alle strade inghiaiate fuori dell'abitato, non volendosi far muri, son permesse le siepi o gli argini di terra battuta, alta due metri.

22. Quando nel termine non più lungo di sei mesi si dovesse cominciare l'edificazione in uno dei suoli in parola, invece di muro, siepe, o argine, la cinta può essere fatta di tavole regolarmente connesse e della medesima altezza di due metri e mezzo.

23. Tutto quello che per gli articoli 8, 9 e 12 non è permesso di fare, sarà per la medesima ragione vietato di rinnovare.

Nuovi edifizi.

24. Per ottenere la licenza di cui è parola nell'art 1° si richiede che il disegno della costruzione o del restauro venga approvato dal sindaco, sul parere della Commissione edilizia.

25. Per la costruzione di case e palazzi a confine o in vista di strade, piazze, giardini o suoli pubblici, i disegni comprenderanno le piante del pianterreno, le facciate esteriori e qualche sezione che occorrerà per l'osservanza del presente regolamento; oltre all'indicazione precisa del luogo, dell'altimetria e delle altre condizioni del suolo, e al disegno delle case contigue, quando il nuovo edifizio non sorgesse isolato. Per tutti gli altri edifizi basterà il disegno delle sole facciate.

26. Dovranno contenere le stesse indicazioni i disegni di quegli edifizi che, quantunque nello stato presente di luoghi non sieno visibili le strade, piazze, giardini, o suoli pubblici, pure si costruiscono evidentemente con lo scopo di collegarli quando che sia all'abitato della città mediante apposite vie di comunicazione; ed in tal caso i proprietari dei suoli o i costruttori, oltre i disegni degli edifizi da approvarsi, come si è detto, dal sindaco, dovranno sottoporre alla approvazione del Consiglio comunale i progetti delle strade, nè con questa approvazione dovrà intendersi che il municipio assuma verun impegno di concorrere alla spesa necessaria per la costruzione delle strade medesime, delle condotture sotterranee e di altre opere accessorie.

27. Qualunque fabbrica, in qualunque luogo si faccia per uso di abitazione, dovrà serbare le norme prescritte circa all'altezza di ciascun piano, alle proporzioni dei cortili, alle grondaie, ai cessi ed alle fogne.

28. Tutti gli edifizi, a chiunque appartengano, a qualsivoglia uso addetti, ed in qualunque luogo si facciano o si trovino già fatti, saranno sottoposti alla vigilanza del sindaco rispetto alla solidità e salubrità, ed all'essere debitamente preservati dal pericolo degli incendi.

29. Potrà la Giunta nella edificazione di nuovi isolati dettar le norme opportune per l'uniformità delle fabbriche, le altre condizioni che si convengono al decoro del luogo.

30. Qualunque maniera di architettura e di ornamento è ammesso purchè non manchi di sufficiente ragione, avvenenza ed opportunità

31. Ogni casa o palazzo posto a confine della pubblica strada non potrà avere più di quattro piani, compreso il terreno, nè maggiore altezza di metri venti, quando la larghezza di strada non eccede i metri dieci.

Nelle strade larghe da dieci metri in su sono permessi cinque piani, compreso il terreno, con metri 25 di altezza. Ogni maggiore altezza o numero di piani è espressamente vietato, così nelle case che si murano di pianta come nelle già fatte, che si volessero portare a compimento.

32 Le dette altezze si misurano dalla strada o dal marciapiede, nel punto dove ne sorte il muro di facciata, sino alla sommità di esso muro o sin dove nasce il tetto.

33. Ai tetti, piano di argilla, di metallo o lastre di pietre, non si può dar pendenza maggiore di quarantacinque gradi.

34. Quando le strade sono inclinate, l'altezza di ciascun edifizio si misura nel mezzo della sua facciata.

35 Debbono i pianterreni essere alti almeno metri 4,75, e i piani che seguono non minore di metri 4,25 misurati da pavimento a pavimento. Nei soli palazzi di grande e ben intesa architettura non è vietato il mezzanino, cioè un piano non più basso di tre metri e mezzo, e sopra al pianterreno, o frammezzo agli altri piani, o sotto alla cornice o nell'attico.

36. Le botteghe o stanze terrene dovranno ricevere luce ed aria diretta, ed avere i pavimenti sollevati dal piano della strada, del marciapiede non meno di 15 centimetri.

37. Quando si edifica in cantone o sopra due strade opposte non egualmente larghe, o non al medesimo piano, la fabbrica avrà l'altezza che spetta alla strada su cui risponde la più lunga facciata.

E, quando per le condizioni dei luoghi ne derivasse qualche notevole sconcio o al nuovo edifizio od alle strade, il sindaco, intesa la Commissione edilizia, provvederà in modo che l'utile od il comodo dei privati non abbia a prevalere su quello del pubblico.

38. Ogni edifizio dovrà avere un cortile sempre che lo spazio lo consenta.

Si intende per cortile ogni qualunque spazio vuoto nel mezzo delle case.

I cortili debbono avere un'area utile che sia almeno la settima parte della superficie complessiva delle faccie dei muri che li ricingono.

Sarà tenuto conto nel calcolo della superficie facciale dei muri, ma ma non nel computo dell'area utile del cortile.

1° di quella parte di lunghezza del medesimo la quale eccedesse due larghezze;

2° di quella porzione di profondità (o lunghezza che dir si voglia) delle rientranze che fossero nel cortile, la quale eccedesse una larghezza della rientranza.

Per i cortili aventi figura molto allungata, non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della lunghezza media.

39. Gli spazi vuoti tra casa e casa non saranno permessi nè aperti, nè chiusi, a confine della pubblica strada, se non abbiano la larghezza di almeno cinque metri tra il vivo dei due muri; ed in tal caso i proprietari dovranno munirli di cancello di ferro apritoio verso la strada e mantenerli sempre netti e spianati, ovvero, se vorranno metterli in comunicazione con la strada e tenerli aperti al pubblico passaggio, dovranno a loro cura e spesa lastricarli, fognarli, illuminarli e mantenerli sempre in buono stato.

40. I tettini stabili o *marquises* non sono altrimenti permessi lungo le pubbliche strade, che sospesi, leggieri e di buon disegno, sopra gli usci da via non carrozzabile delle case, e nelle strade o più larghe di 20 metri, o che non hanno o non possono avere edifizi dal lato opposto. E l'altezza da terra non può essere minore di tre metri.

41. Non si può fare edifizio pubblico di alcuna sorta, che non abbia zoccolo o basamento di pietra forte, alto almeno due metri. Per gli edifizi privati lo zoccolo di simile pietra non sarà minore di mezzo metro.

42. In tutti gli edifizi che rasentano il pubblico suolo, gli sporti delle cornici, davanzali, mensole, ferrate ecc., non possono cominciare che all'altezza di tre metri dal pavimento della strada o dal marciapiede. Più in basso non sono tollerati sporti maggiori di otto centimetri.

43. Parimenti più in giù di metri 4,75 non si possono collocare imposte, sportelli, persiane, invetriate o chiusure di altra sorte, che si aprano in fuori, nè in modo fatte, che, chiuse o aperte, o nell'atto di aprire o di chiudere trapassino la misura dei risalti permessi.

44. Il piano dei terrazzini o balconi non può essere di altra materia che di ottima pietra e di proporzionata grossezza; e quando lo sporto eccede i 65 centimetri, sarà condizionato con mensole o armature di ferro.

45. Non sono soggette alle regole imposte per le altezze totali e per gli sporti tutti i monumenti e gli edifizi pubblici. E possono andare più in su dei 25 metri e dei cinque piani quelle sole case private o palazzi che restano 10 o più metri lontani da strada o suoli pubblici, la cui larghezza non sia minore di 15 metri (che fa 25 me-

tri di spazio sul fronte). Pei quali edilizi è data facoltà alla Giunta comunale di provvedere ogni volta, secondo i casi, udito il parere della Commissione edilizia.

46. Potrà parimenti la Commissione edilizia, in omaggio ed in servizio dell'arte e per qualche singolare eccellenza di disegno, proporre alla Giunta che una casa o palazzo sia dispensato dalla esatta osservanza delle norme prescritte rispetto alle altezze od agli sporti senza eccedere una ragionevole misura.

47. Qualunque edifizio sia pubblico sia privato dovrà essere terminato in cima, o sotto l'attico da una cornice proporzionata alla grandezza ed importanza della fabbrica ed al decoro della strada.

48. Le facciate esteriori, quando non fossero di pietra forte o di buoni mattoni diligentemente murati, debbono essere ricoperte d'intonaco tinto di colore chiaro nelle strade che non giungono a quattro metri di largo, e acconciamente colorate sopra le piazze o le vie di larghezza maggiore.

49. Se un edifizio è fatto o posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce debbono necessariamente accompagnare l'ordine di una ben composta architettura e non il modo onde è distribuita la proprietà. La scelta del disegno e della tinta, se tutti non sono concordi, spetterà di diritto a colui o coloro che posseggono la maggior parte dell'edificio, salvo sempre il disposto nella prima parte di quest'articolo e nell'articolo precedente.

50. Gli spiragli orizzontali per dar lume alle cantine, quando non vi siano impedimenti locali, sono solamente e temporaneamente permessi sopra i marciapiedi, con l'obbligo però al proprietario di rimettere tutto nell'antico stato a proprie spese, ad ogni richiesta del municipio, senza diritto ad indennità.

51. La grandezza e la disposizione di questi spiragli, e la materia ed il disegno delle grate o lastre traforate, saranno ciascuna volta determinate dalla Giunta sopra l'avviso della Commissione edilizia, secondo le circostanze e i luoghi.

52. Le cantine e le stanze terrene adoperate per le stalle o cucine non possono avere nè finestre basse nè spiragli verso la strada.

53. Ogni edifizio destinato ad abitazione deve essere provveduto di un sufficiente numero di latrine collocate in modo da ricevere luce ed aria diretta; o, in casi speciali, senza le condizioni accennate quando siano munite di buona ventilazione e d'intercettatori idraulici ovvero di altri apparecchi inodori.

54. Debbono i condotti da cessi esser fatti con doccioni di buona creta, invetriati dentro, o con altri materiali che potranno essere indicati nel regolamento igienico, e collocati a distanza non minore di due metri dalle gole dei pozzi e delle cisterne.

55. Non si può far cessi nelle cucine, dovendoci stare solamente gli acquai.

56. Il modo di smaltire le acque e le materie immonde dalle case, la struttura dei cessi e degli acquai, delle fogne e dei pozzi neri, saranno determinati nel regolamento igienico.

57. Tanto le nuove quanto le vecchie case dovranno, a cura dei proprietari, essere fornite di una quantità di buona acqua potabile, non minore di cento litri al giorno per ogni famiglia.

58. Per incitamento al ben fare nell'arte dell'architettura e nella pratica dello edificare, il Consiglio comunale destinerà ogni cinque anni due premi per quella casa, palazzo, o pubblico edifizio, o monumento murato dai fondamenti o totalmente rifatto nel detto tempo, che sarà giudicato più degli altri lodevole, o per grazia di disegno, o per finezza e industria di lavoro, o per ingegnosa distribuzione e salubrità di edifizio, o per invenzione o miglioramento nel modo di riscaldare e ventilare le stanze, nella sistemazione dei cessi e singole macchine o in altri ingegni di manifesta utilità.

59. I premi consisteranno in medaglie con pubblica lode agli architetti o ingegneri, ed in un diploma di onore ai proprietari ed amministratori.

Campisanti.

60. Tutto quello che si edifica nei campisanti comunali di Napoli dai Corpi morali e dai privati (sepolture, monumenti, cappelle o altre opere di qualunque sorta) dovrà prima essere approvato, in disegno, dal sindaco, sul parere della Commissione edilizia.

61. I disegni saranno fatti in tal modo e di tal proporzione, che ci si possa chiaramente conoscere, non solo la struttura materiale dell'opera, ma ancora i profili, gli ornamenti e le parti minori. E comprenderanno la pianta, le facciate principali, e, quando occorresse, una o più sezioni.

62. In siffatti pareri la Commissione edilizia si atterrà alle norme stabilite con lo art. 30 del presente regolamento.

63. L'architetto municipale destinato ai campisanti, di accordo con chi ne domanda, proporrà al sindaco il luogo più acconcio ad ogni nuovo edifizio, avvertendo principalmente a non ingombrare l'aria e la veduta, col fare sorgere l'una accanto all'altra le opere di grossa mole.

64. Le piccole tombe e i monumenti non possono essere murati esteriormente che di pietre forti o metalli, o incrostate di lastre grosse non meno di quattro centimetri.

Nelle opere di maggior proporzione sono permessi buoni mattoni scoperti e le terre cotte. Per le cappelle non sono vietati i fondi e le cornici di stucco e d'intonaco, ma gli ornamenti e simboli e le figure di basso, di alto o di tutto rilievo, saranno in ogni caso di pietra, di metallo o terre cotte.

65. Debbono le coperture delle tombe essere a volta di buona muratura, e quella delle cappelle a volta o a tetto, esclusi in qualunque modo battuti piani sopra palchi di legno.

66. Poichè tra le sepolture, i monumenti e le cappelle dei camposanti intercedono suoli pubblici, i proprietari delle dette opere non sono tenuti ad osservare le norme imposte dalla legge circa alle distanze e alle finestre.

67. Nondimeno per comune utilità e per decoro del luogo, le sepolture basse e le lapidi non si possono piantare a minor distanza di un mezzo metro da qualunque altra edificazione funeraria; e un intervallo da due a tre metri sarà lasciato intorno ai monumenti alti e alle cappelle, in proporzione della loro forma e grandezza e secondo le circostanze dei luoghi.

68. Quando per contratto anteriore o altrimenti si trovasse venduto un suolo a confine di una tomba o cappella, non si può nè domandare, nè concedere la comunione del muro fuori terra, nè addossarvi opere di alcuna sorta, dovendosi in ogni caso osservare le regole stabilite intorno alle distanze nel precedente articolo, perchè le fabbriche ed i monumenti restino sempre isolati. Se però la osservanza di tali regole rendesse impossibile una conveniente edificazione, il proprietario del detto suolo potrà permutarlo con altro, che gli sarà conceduto dal municipio.

69 Le piovane che cadono sopra alle aperture delle cappelle debbono essere condotte fino a terra in doccie o canne di metallo di ottima struttura e, per quanto è possibile, non apparenti.

Potrà esimersi da siffatto incanalamento chi sul suolo già comprato costruirà a proprie spese, in giro alla cappella un piano di pietra di larghezza tale da sporgere almeno centimetri venti al di fuori degli sporti della copertura.

70. Qualunque opera si faccia nei camposanti, dalle semplici lapidi alle cappelle, dovrà sorgere sopra uno scalino o zoccolo di pietra forte, alto in proporzione dell'edificio da 15 centimetri ad un metro.

71. I suoli già acquistati e le opere fatte per cappelle, sepolture gentilizie e di Corpi morali, non si possono rivendere senza il permesso della Giunta, ed il pagamento dei diritti corrispondenti. Lo stesso per le tombe o i monumenti destinati ad una sola persona, quando si fosse convenientemente provveduto alla nuova sepoltura del defunto.

72. Ogni proprietario di tomba, monumento o cappella è in obbligo di serbarla netta e ben mantenuta, con i suoli non solcati dalle acque, e quando contravvenisse, potrà il sindaco, udito il parere della Commissione edilizia, e un mese dopo corso inutilmente le intimazioni, fare eseguire i restauri e le opere, a cura e spese del Municipio, per poi rivalersene o nei modi ordinari di leggo, o pro-

scrivendo che la sepoltura o la cappella sia chiusa insino a che il proprietario non abbia rimborsato il Municipio delle spese.

73. Senza il permesso del sindaco non è lecito mutare o togliere gli stemmi, le iscrizioni, o le opere d'arte, che furono una volta collocate sopra le tombe e i monumenti, o nelle facciate esteriori delle cappelle.

74. I titoli e le epigrafi, scritti in qualsivoglia lingua e dovunque si abbiano a collocare, dovranno essere prima approvati dalla Giunta, rispetto alla correzione del dettato, al buon senso, all'onestà ed alla osservanza delle leggi dello Stato.

75. I caratteri d'altezza maggiore di tre centimetri, si debbono fare in pietre o in metalli, o rilevati o profondamente intagliati. I caratteri di altezza minore è di necessità che sieno incisi sopra lastre di marmo bianco ed impiombati, insino a che non si giunga a trovare una vernice nera o colorata, che duri lungamente sulle pietre all'aria aperta.

76. Non è permesso di seppellire o celebrare uffici divini in nessuna tomba o cappella se prima non sia tutta compiuta, e l'architetto municipale non l'abbia riscontrata conforme alla approvazione e nei limiti del proprio suolo.

77. La misura del suolo va fatta sopra le linee dei maggiori sporti sieno nei fondamenti, sieno negli zoccoli.

78. Quando nella misura di un'opera fosse trovato qualche eccesso di suolo che si estenda sopra un viale, un intervallo prescritto dall'art. 67 del presente regolamento o un terreno già venduto ad altri, colui che ha trasgredito sarà in obbligo di rettificare il lavoro a proprie spese. Ma se il maggiore spazio fosse libero, e il fatto non cagionasse danno o sconcezza al camposanto, basterà che il trasgressore ne paghi il doppio prezzo al Municipio. E delle controversie sopra questi casi giudicherà esclusivamente la Giunta comunale, udita la Commissione edilizia.

79. Sopra ogni tomba, monumento o cappella, dovrà essere scritto in marmo o in metallo rispettivamente il nome ed il casato del sepolto, o il titolo del corpo morale, e generalmente i metri di suolo comprati.

Licenze.

80. Le licenze di far nuovi edifizi o ingrandire e restaurare gli antichi, si danno dal municipio sulle domande indirizzate al sindaco e sottoscritte da tutti coloro che hanno interesse nella nuova fabbrica e condominio nell'antica.

81. Non si danno licenze quando tutti gli interessati o tutti i proprietari non sono consenzienti e richiedenti, salvo se colui che domanda non dichiari formalmente di essere solo a edificare o possedere. e non garantisca di ridurre ogni cosa al pristino stato, quando per opposizione di qualunque sorta, fosse impedito di menare innanzi il lavoro.

82. Non è lecito di far ponti volanti o mettere tavole a collo, o far cavamenti per qualsivoglia cagione, allo interno o all'esterno, degli edifizi, nè si potrà far lavori di nuova muratura o restauro d'antica fabbrica od intonaco sopra vie, piazze o suoli pubblici, se non col permesso del sindaco ed osservando tutte le cautele prescritte nella ordinanza del 27 ottobre 1891, alle quali si aggiunge che pei lavori all'esterno degli edifizi sopra vie, piazze o suoli pubblici, il filare inferiore dei detti ponti di servizio sarà sempre coperto di stuoie o tele nel piano e nel parapetto.

Dell'esatto adempimento di queste prescrizioni saranno solidalmente responsabili il proprietario e l'intraprenditore.

83. Il vicesindaco del luogo, sul parere dell'architetto municipale darà avviso nelle occorrenze, quando sia il caso, di dispensare da tutte o da parte delle predette cautele, o per la poca frequenza delle strade, o per la poca importanza, o la breve durata dei lavori.

84. I barbacani e i puntelli, piantati sopra al suolo delle strade, non sono permessi che in casi di manifesta necessità e per tempi brevi e determinati.

85. Chi avrà ottenuta licenza di occupare temporaneamente il suolo pubblico per puntelli, barbacani e steccati, sarà in obbligo di tenerlo dentro netto e fuori sgombro e pulito e di accendere la notte una o più lanterne con cristalli rossi, massime sopra le cantonate.

86. Per sicurtà dei ponti e delle armature, e pei danni e disordini che potessero aver luogo nell'esecuzione, segneranno anche essi le domande e daranno il nome e il domicilio, quando non sappiano scrivere, gli intraprenditori e gli artefici a cui son concessi i lavori.

87. Sopra ogni domanda accompagnata dal disegno, riferirà innanzi tutto il vicesindaco della sezione, trascrivendo il rapporto dello architetto municipale, che, visto il luogo, noterà le misure ed ogni circostanza che si riferisca alle disposizioni del presente regolamento e sopra di esso darà il suo avviso.

88. Quando si tratti di nuovi edifizi o di aggiunzione ai vecchi o di restauri con qualche mutazione dello stato antico, le domande debbono essere accompagnate da un disegno geometrico di buona proporzione con la scala dei metri e in due esemplari, sottoscritti dall'architetto e dai proprietari.

89. Le licenze di occupare il suolo pubblico con muri di cinta o steccati, e di caricare o scaricare materiale da costruzione si danno a tempo limitato secondo le difficoltà e la grandezza dell'opera, nè possono essere prolungate che in vista di buone e valide ragioni.

90. Nel dar fuori ogni licenza se ne manderà copia al vicesindaco della sezione insieme ad un esemplare del disegno (se ve ne sia stato) perchè ne faccia vigilare l'esatta osservanza dall'architetto, dal deputato delle opere pubbliche e dalle guardie municipali, ciascuno per la sua parte.

91. Avranno l'obbligo coloro che edificano di avvertire il vicesindaco della sezione quando l'opera è terminata di rustico, perchè dall'architetto municipale si proceda sul luogo alla compilazione di un primo verbale per attestare il giorno in cui fu finita la muratura e se tutto si trovi in buona regola rispetto alla stabilità, alle condizioni della licenza ottenuta ed ai regolamenti di edilità e d'igiene pubblica.

Un secondo ed ultimo verbale sarà fatto nello stesso modo e con le medesime avvertenze, quando l'opera sarà intieramente compiuta. E, non essendovi alcuna osservazione in contrario, il sindaco, a norma del regolamento igienico, indicherà il tempo in cui le stanze si potranno abitare.

92. Finita l'opera, il vicesindaco renderà il disegno insieme alla copia della licenza, col rapporto dell'architetto municipale e col proprio parere.

93. Se nel corso del lavoro si facesse contro alle condizioni della licenza o diversamente dal disegno approvato, il vicesindaco, avvertito dall'architetto, dal deputato o dalle guardie municipali, sarà sollecito di far sospendere l'opera prima che sia terminata e ragguagliarne il sindaco.

94. I fanali esterni alle botteghe devono essere sospesi e la loro altezza da terra non dev'essere minore di due metri, nè la loro sporgenza dalla faccia del muro essere maggiore di 60 centimetri; ferme rimanendo per le tende innanzi le botteghe le disposizioni dell'art. 7 del regolamento di polizia urbana.

95. Le domande per nuove opere nei campisanti, oltre al disegno prescritto dagli articoli 60 e 61, dovranno portare un documento che dimostri l'acquisto del suolo.

96. L'architetto municipale destinato ai campisanti, riscontrerà sul luogo le domande e i disegni, e li trasmetterà, col suo parere al sindaco.

97. Una copia del disegno e della licenza data dal sindaco sul parere favorevole della Commissione edilizia sarà inviata all'architetto municipale che vigilerà l'esecuzione, misurerà il suolo occupato, come è detto nell'art. 77 e renderà le carte con la sua relazione.

Contravvenzioni.

98. Le contravvenzioni saranno riscontrate e punite secondo gli articoli 175 e seguenti della legge sull'amministrazione comunale e provinciale. Oltre di ciò avranno sempre l'obbligo i contravventori di eseguire le prescrizioni del presente regolamento, e non adempiendo, vi saranno dal Municipio costretti, secondo i casi, o con gli ordinari

mezzi legali, o con le facoltà attribuite al sindaco dall'articolo 133 della predetta legge.

Se la contravvenzione consiste in un'opera fatta o cominciata contro le prescrizioni del presente regolamento, sarà il contravventore, oltre alle sanzioni anzidette, obbligato a ridurre le cose alle condizioni prescritte, se ciò sia possibile, e ad abbattere interamente ciò che abbia costruito, qualunque sia l'opera eseguita, e senza che possa mai invocare a suo discarico la tolleranza degli agenti municipali, o la mancata opposizione al primo cominciamento delle sue abusive costruzioni.

I luoghi nei quali da privati o dalle pubbliche amministrazioni si eseguono opere edilizie, debbono essere accessibili agli agenti municipali, ogni volta che occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo transitorio.

99. Infino a che non sarà nominata una speciale Commissione edilizia, seguiterà a comporne le funzioni il Consiglio tecnico municipale giusta l'organico vigente.

N. 20940 G. 32.

Roma, 14 aprile 1892.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
G. NICOTERA.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
BRANCA.

Il Numero 298 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Veduta la legge del 7 aprile 1892 n. 184;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto, per ordine Nostro, dal Ministro delle poste e dei telegrafi, per l'eseguimento della legge del 7 aprile 1892 sull'esercizio dei telefoni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1892.

UMBERTO.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il Guardasigilli*: BONACCI.

REGOLAMENTO
per l'esecuzione della legge sull'esercizio dei telefoni N. 184 del 7 aprile 1892

CAPO I.
Disposizioni generali

SEZIONE I. — *Delle concessioni.*

Art. 1. Sono soggette alla concessione del Governo:

1° le reti telefoniche urbane ad uso pubblico;

2° le linee telefoniche intercomunali ad uso pubblico;

3° le linee telefoniche ad uso privato;

4° le linee di collegamento dei comuni alla rete telegrafica dello Stato;

5° le linee di servizio delle Amministrazioni pubbliche provinciali e comunali, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica.

Art. 2. La domanda della concessione di reti o linee telefoniche di qualsiasi categoria deve essere fatta al Ministero delle poste e dei telegrafi per mezzo della Prefettura locale.

Art. 3. La domanda deve contenere:

a) se trattasi di linee ad uso pubblico:

1° l'indicazione precisa e documentata, occorrendo, della persona o dell'ente che fa la domanda e la designazione del suo domicilio legale;

2° la natura della concessione ed i limiti del territorio nel quale si chiede di sviluppare la propria azione, unendovi i tipi grafici delle linee progettate con la designazione dei materiali e degli apparati scelti per l'esercizio;

3° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4° la tariffa e il servizio che si offre al pubblico;

5° il periodo di tempo entro il quale si attiverà la linea o la rete;

6° il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti;

b) se trattasi di linee ad uso privato:

1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

2° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e del numero dei fili e delle stazioni;

3° il periodo di tempo per il quale si chiede la concessione

4° il certificato del deposito cauzionale fatto presso la Cassa dei depositi e prestiti;

c) se trattasi di linee di servizio provinciale, comunale, delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica:

1° il servizio cui è destinata la linea;

2° l'indicazione delle stazioni da impiantarsi, della lunghezza delle linee e del numero dei fili.

Art. 4. È in facoltà del Governo di esperimentare, per lo stabilimento e l'esercizio delle reti telefoniche urbane e delle linee intercomunali ad uso pubblico, l'asta pubblica o la licitazione privata sulla base del maggior ribasso sulla tariffa massima stabilita nell'art. 16 della legge, seguendo le norme stabilite nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 5. La concessione è data con decreto del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Nel decreto sono dichiarati:

a) la domanda del concessionario, o il risultato dell'incanto, o della licitazione privata, a seconda del caso;

b) l'indicazione delle linee concesse e dei limiti del territorio compreso nella concessione;

c) le condizioni:

che la concessione è data a tutto rischio del concessionario e non implica alcun privilegio a suo vantaggio, riservandosi lo Stato la facoltà di fare altre concessioni simili o di esercitare esso stesso, secondo reputerà opportuno:

che il Governo non è soggetto ad alcuna responsabilità per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio della concessione;

che le indennità per gli appoggi e la servitù, o per qualsiasi motivo, sono a carico totale del concessionario;

che quando più concessioni sono esercitate nella stessa località, il Governo può ordinare che le diverse reti urbane siano collegate fra loro, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quegli degli altri, o che le condizioni del collegamento sono stabilite dal Governo quando i concessionari non possono combinarle di comune accordo;

che per questi collegamenti è vietato a concessionario di riscuotere alcuna sopratassa dagli abbonati;

d) l'ammontare della cauzione costituita;

e) la durata della concessione;

f) il periodo di tempo assegnato per l'attivazione della rete o della linea;

g) la garanzia del prodotto telegrafico di cui all'articolo 14 della legge;

h) la condizione che la concessione è personale e non può essere ceduta senza il consenso del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 6. Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche è una Società, deve comunicare al Ministero delle poste e dei telegrafi il proprio atto costitutivo, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, il bilancio di ciascun esercizio, la relazione degli amministratori e quella dei sindaci.

Al Ministero devono pure essere notificati gli agenti superiori e i rappresentanti del concessionario di telefoni ad uso pubblico.

Art. 7. Quando la rete o la linea telefonica ad uso pubblico non è stata attivata nel periodo di tempo stabilito, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione, la quale s'intende revocata.

La decadenza porta seco la perdita della cauzione, che rimane acquisita allo Stato.

Il Governo ha la facoltà di accordare una proroga alla attivazione della rete o della linea, per un periodo di tempo non eccedente quello assegnato nella concessione per l'esecuzione dei lavori.

Quando il Governo si vale di questa facoltà, è devoluto all'erario un sesto della cauzione per ogni mese di proroga concessa.

La cauzione, così menomata, dev'essere ricostituita immediatamente nella sua integrità.

Art. 8. L'ammontare della cauzione del concessionario di una rete urbana ad uso pubblico è uguale al 10 per cento del prodotto della tariffa stabilita nell'articolo 16, lettera *a*, della legge, moltiplicata per il numero di abbonati privati risultante in ragione di due per ogni mille abitanti compresi nel perimetro della concessione.

La cauzione del concessionario di una linea intercomunale ad uso pubblico è uguale al 50 per cento del prodotto telegrafico garantito a' termini dell'articolo 14 della legge, ed in ogni caso, siavi o no il prodotto telegrafico da garantire, la cauzione non è inferiore a lire duemila.

La cauzione dei concessionari di linee ad uso privato è uguale allo ammontare del canone annuale.

Art. 9. Quando l'ammontare della cauzione dei concessionari di reti o linee ad uso pubblico è inferiore al canone annuo che essi pagano allo Stato, il Governo ha la facoltà di esigere che la cauzione sia aumentata della differenza, in base alla media dell'ultimo triennio.

Art. 10. È necessaria l'autorizzazione del Governo per la validità di qualunque convenzione stipulata dal concessionario per l'affitto, la fusione e la cessione dell'esercizio della concessione.

Art 11. I concessionari di linee telefoniche ad uso pubblico pagano il canone al Governo mensilmente. Il versamento si fa entro i primi 5 giorni del mese successivo a quello scaduto.

I concessionari di linee telefoniche ad uso privato pagano il canone a semestre anticipato.

In caso di inadempimento, il Governo si rivale sulla cauzione, la quale deve essere ricostituita nella sua integrità entro 10 giorni dalla prelevazione fatta. Inoltre il Governo può procedere all'applicazione della penalità portata dall'art. 24 della legge, nella misura che stimerà conveniente.

Art. 12. I versamenti dei concessionari telefonici sono fatti presso il locale ufizio telegrafico od, in mancanza, presso quello più vicino.

L'ufizio telegrafico trasmette senza dilazione alcuna la somma riscossa alla rispettiva Direzione compartimentale mediante vaglia postale gratuito.

L'ufficio di Ragioneria della Direzione compartimentale stessa riscontra la regolarità dei pagamenti e cura che il cassiere riscuota i vaglia postali o faccia emettere un vaglia del Tesoro, commutabile in quietanza della Tesoreria provinciale di Roma al nome al Direttore dell'ufizio telegrafico centrale di Roma.

Art. 13. L'ammontare delle ammende inflitte al concessionario, per l'art. 24 e quello delle spese di cui all'art. 22 della legge è prelevato dalla cauzione dopo cinque giorni dall'invito al pagamento rimasto senza effetto.

La cauzione, così menomata, dev'essere reintegrata entro 10 giorni dalla prelevazione fatta.

Art. 14. In virtù di quanto dispone l'art. 24 della legge, il Ministero delle poste e dei telegrafi applica ai concessionari telefonici come clausola-penale, un'ammenda da lire 50 a 500 per le contravvenzioni alle disposizioni della legge e del presente regolamento, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili o penali incontrate.

Art. 15. Quando il concessionario, malgrado l'ammenda inflittagli, malgrado la diffida intimatagli, non si uniforma entro trenta giorni alle ingiunzioni dell'Amministrazione, incorre senz'altro nella revoca della concessione.

S'incorre sempre nella revoca senza bisogno di previo richiamo:

a) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario non provvede all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso;

b) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario non provvedesse all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole:

c) quando il concessionario esercita o permette ai suoi agenti di esercitare il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni ricevute per telefono.

Art. 16. La concessione può essere revocata nel caso di fallimento del concessionario.

Art. 17. La revoca è pronunziata per decreto ministeriale; essa implica l'incameramento della cauzione a favore dell'erario pubblico, tranne il caso di fallimento, oltre quanto è disposto all'articolo 34.

Art. 18. Il Governo farà precedere i provvedimenti di rigore previsti nell'articolo 3 della legge da un preavviso o da un'ammonizione accompagnata da un termine perentorio, il quale può estendersi sino ad un semestre, secondo l'importanza della concessione.

Art. 19. Il concessionario di reti urbane o di linee intercomunali ad uso pubblico ha l'obbligo di stabilire e di mantenere costantemente le sue linee e i suoi apparati nelle condizioni migliori per una buona comunicazione telefonica.

Il Governo ha la facoltà di ordinare tutti quei miglioramenti che sono necessari per mantenere l'esercizio del concessionario in corrente col progresso dell'industria.

Art. 20. Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze negli uffizi centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di cabine sorde.

Art. 21. La stazione del concessionario può essere collegata all'ufizio telegrafico che si trova nel perimento della rete urbana, oppure nel comune dove fa capo la linea intercomunale.

Il collegamento è fatto dal concessionario a sue spese con l'autorizzazione o sull'invito del Ministero delle poste e dei telegrafi, e nel modo stabilito dallo stesso.

L'acquisto, il collocamento e l'esercizio degli apparati telefonici negli ufizi dello Stato sono a carico del concessionario.

Lo scambio delle corrispondenze si fa nel modo seguente:

il concessionario impianta ed esercita a sue spese un ufizio telefonico attiguo immediatamente all'ufizio telegrafico;

i telegrammi che passano dall'una all'altra linea sono consegnati scritti sopra stampati, dei quali l'Amministrazione telegrafica stabilisce il modello;

il Governo si dichiara irresponsabile di qualunque errore commesso dal servizio telefonico;

il concessionario risponde delle tasse dei telegrammi che passano alle linee telegrafiche o designa gli abbonati che intendono valersi di questa facoltà; egli inoltre anticipa una somma per cauzione, che viene rinnovata prima che sia esaurita;

nell'atto di concessione sono regolati i particolari di questo servizio, e il modo da seguirsi nella liquidazione del credito.

Art. 22. Sulle reti pubbliche urbane e sulle linee intercomunali, le comunicazioni sono date nell'ordine delle domande. Ogni comunicazione non può protrarsi oltre dieci minuti consecutivi. Spirato questo termine, la comunicazione è tolta ed i corrispondenti che vogliono continuare debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le altre domande già fatte.

Art. 23. La persona chiamata, sia un abbonato al domicilio, oppure un non abbonato in attesa presso un posto telefonico pubblico, può rispondere prendendo immediatamente turno.

Se questa persona, o un suo incaricato, non è presente, e la conversazione, per questo motivo, non può aver luogo, chi ha fatto la chiamata non ha diritto al rimborso della tassa.

Non vi è del pari diritto al rimborso della tassa quando la persona chiamata non risponde entro il tempo concesso per la conversazione.

Art. 24. I funzionari pubblici che hanno diritto di emettere telegrammi di Stato, godono la precedenza su tutti gli altri.

Art. 25. I cinque minuti di corrispondenza, ai quali dà diritto la tassa stabilita, cominciano dal momento in cui chi domanda ottiene la linea di comunicazione con il domicilio della persona chiamata, oppure col posto pubblico ove la persona dovrebbe trovarsi.

Art. 26. Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee intercomunali debbono accettare le domande di conversazione fino alla fine dell'orario e non possono chiudere prima dell'esaurimento delle domande accettate.

Art. 27. Il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche è tenuto al rimborso delle tasse riscosse per le conversazioni che non si sono potute fare.

L'abbonato che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore ha diritto alla restituzione della tassa d'abbonamento per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se l'interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la interruzione.

Inoltre il Governo in questi casi può procedere all'applicazione della clausola penale contemplata nel secondo comma dell'articolo 24 della legge. Ai danni recati con dolo provvede la legge comune.

Art. 28. I concessionari di comunicazioni telefoniche pubbliche sono obbligati ad osservare, per rispetto al personale alla loro dipendenza, le disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gl'infortuni sul lavoro e per la vecchiaia.

Art. 29. I funzionari dell'Amministrazione telegrafica dello Stato hanno il particolare mandato di sorvegliare lo stabilimento e l'esercizio delle comunicazioni telefoniche, di promuovere la esatta osservanza della legge sull'esercizio dei telefoni e del presente regolamento, e di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai concessionari verso il Governo e verso il pubblico.

Art. 30. Il Governo, quando, a tenore dell'art. 21 della legge, assume l'esercizio provvisorio delle comunicazioni telefoniche di un concessionario, fa redigere il verbale della consegna; esso s'impegna a usare da buon padre di famiglia il materiale ricevuto; nella restituzione sono risarciti i danni non giustificati.

Art. 31. Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l'ordine pubblico, come terremoto, incendio od altro, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento dei posti telefonici pubblici, ed anche della comunicazione degli abbonati privati situata in un esercizio pubblico.

Questa facoltà è limitata al bisogno urgente del momento.

Art. 32. Per gli effetti dell'articolo 9 della legge, al principio dell'ultimo triennio della concessione, il Governo ha il diritto di procedere all'inventario di tutto il materiale e degli apparati in opera per l'esercizio della concessione.

Questo inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso.

Art. 33. La concessione telefonica rimane estinta colla morte del concessionario.

Il Ministero può, nell'interesse del servizio pubblico, accordare il trapasso della concessione agli eredi quando diano le volute garanzie.

Art. 34. Quando il concessionario di comunicazioni telefoniche pubbliche, per morte, o per revoca, o per fallimento, cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, il Governo ha la facoltà, in virtù dell'articolo 9 della legge, di prendere possesso, mediante il compenso qui prestabilito, del materiale e degli apparati della rete o della linea telefonica; il Governo ha pure la facoltà di sostituirsi al concessionario nell'esercizio della sua concessione, oppure di cedere questo esercizio ad un nuovo concessionario.

Il solo compenso dovuto al concessionario in questi casi è il pagamento di una rata proporzionale del valore del materiale e degli apparati; questo valore viene determinato di comune accordo, oppure per mezzo di tre arbitri nel modo stabilito, dall'articolo 8 della legge.

La rata proporzionale da pagarsi si forma col quoziente ricavato dalla divisione del valore totale del materiale e degli apparecchi per il numero degli anni fissato per la durata della concessione, moltiplicato per la differenza fra questo numero di anni di durata della concessione ed il numero di anni di esercizio già fatto.

Nel caso di revoca della concessione è anche in facoltà del Governo, quando lo preferisca, di mettere all'asta pubblica la concessione sulla base del prezzo di stima del materiale, degli apparati e dei lavori eseguiti.

Dopo due aste deserte lo Stato diventa proprietario del materiale e dei lavori senza obbligo d'indennità.

Per le linee ad uso privato la cessazione dell'esercizio della concessione prima del termine convenuto trae seco la perdita del canone anticipato per il semestre in corso ai termini dell'articolo 11, il quale rimane acquisito allo Stato.

Art. 35. Nei casi di comunicazioni telefoniche stabilite o esercitate senza la necessaria concessione, le quali trovinsi nelle condizioni previste nel secondo capoverso dell'articolo 18 della legge, il Governo conserva il diritto d'imporre la demolizione della linea, e di provvedervi d'ufficio in caso d'inadempimento, a spese di chi l'ha stabilita, e di riscuotere il canone stabilito dall'articolo 10 della legge per tutto il tempo in cui è durato l'uso della linea senza la concessione.

Art. 36. Relativamente al libero esercizio di comunicazioni telefoniche, di cui all'articolo 1 della legge, s'intende che le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico o di proprietà altrui interrompono la continuità del fondo, e perciò, per le linee telefoniche i cui fili devono passarvi sopra o sotto, occorre domandare al Governo ed ottenerne la concessione.

Art. 37. I ponti in muratura, o almeno con le teste in muratura, dello stesso proprietario dei fondi laterali, costituiscono la continuità dei fondi per gli effetti del primo capoverso dell'articolo primo della legge.

Art. 38. La concessione comprende la lunghezza di tutto il circuito elettrico dei fili che passano sopra i punti d'interruzione della proprietà menzionati nell'articolo 36.

SEZIONE 2. — *Dell'impianto delle linee.*

Art. 39. Il concessionario d'una linea telefonica è tenuto a procurarsi, quando è necessario, a termini dell'articolo 5 della legge, il consenso del proprietario per il passaggio e per l'appoggio dei fili.

Se il proprietario non dà il suo consenso, il concessionario può ricorrere al prefetto, il quale, il quale, chiamate a sè le parti contraddicenti, e udite le loro spiegazioni, determina, in via di conciliazione, le condizioni che bastano per eliminare l'opposizione.

Art. 40. Esauriti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario può domandare d'imporre la servitù a termini dell'articolo 5 della legge.

Art. 41. La domanda d'imporre la servitù dev'essere indirizzata

al prefetto e corredata di un piano di massima, di un progetto grafico rudimentale, in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui, e l'indennità che si offre per la servitù da imporre, quando questa indennità sia dovuta.

Il proprietario può opporre all'offerta del concessionario la dichiarazione dell'indennità voluta, appoggiata dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arrecherebbe alla sua proprietà, per mezzo di un piano quotato e preciso, e dagli altri argomenti che può addurre a sostegno della sua tesi.

Il prefetto, udite le parti in contraddittorio, inteso il parere dell'ufficio del Genio civile e dell'ispettore della sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma stabilita di comune accordo, oppure stabilita dall'ufficiale del Genio civile, ed in seguito a dimostrazione dell'eseguito pagamento o deposito della somma anzidetta, autorizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica sulla proprietà privata o pubblica.

Art. 42. Quando il proprietario intende valersi della facoltà che gli viene dal quinto capoverso dell'articolo 6 della legge, un mese prima di mettere mano ai lavori, deve darne formale avviso al concessionario

Se il proprietario non fa incominciare i lavori entro un anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili rimossi.

Art. 43. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta ed al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili.

Art. 44. Il Governo ha la facoltà di rifiutare la sua approvazione ai locali di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico che non corrispondono abbastanza al decoro e alla igiene o non sono adatti allo scopo.

Art. 45. Le linee telefoniche vanno costrutte a regola d'arte.

Il Governo ha la facoltà d'impedire l'impianto o di far modificare il tracciato di quelle linee che giudica nocive alla proprietà od al pubblico.

Il Governo può ordinare ai concessionari l'uso del circuito interamente metallico e la sostituzione con materiale nuovo e adatto dei fili ossidati o logori, delle mensole e degli altri punti d'appoggio, che per difetto di costruzione o per consumazione mancano della solidità necessaria, degli apparati e degli altri congegni difettosi o di tipo antiquato, e la sostituzione delle linee aeree con linee sotterrate nei punti ove lo giudica conveniente.

Art. 46. I pali, le mensole e qualsiasi apparato del concessionario devono essere collocati in modo che non ne venga alcun danno o disturbo alle linee od agli apparati della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie, e che i segnali di questa non si riproducano sugli apparati telefonici.

Nel tracciato e nella costruzione delle linee del concessionario è vietato per massima l'incrociamento dei suoi fili con quelli della rete telegrafica del Governo, delle ferrovie e delle tramvie.

Quando l'incrociamento risulti inevitabile, e sia come tale riconosciuto dai funzionari dello Stato, devono possibilmente farsi passare i fili telefonici al di sotto degli altri.

Quando sia riconosciuta la necessità che i fili del concessionario siano tirati al di sopra, l'incrociamento deve farsi con brevi tesate e con punti d'appoggio solidissimi, procurando che il punto di incrociamento cada sopra una mensola invece che sopra un'altra parte della tesata.

In questo caso la linea telegrafica dev'essere protetta a cura e spese del concessionario telefonico col tendere sotto la sua linea, e al di sopra della linea telegrafica, dei grossi e solidi fili morti, il più possibile paralleli a quest'ultima.

Il concessionario può essere obbligato a collocare appositi robusti ripari che valgano ad impedire la caduta dei suoi fili su quelli telegrafici, oppure ad adottare quei provvedimenti speciali che la posizione dei fili può suggerire.

Art. 47. L'incrociamento dei fili del concessionario con quelli della rete telegrafica deve possibilmente farsi ad angolo retto in modo ch la distanza minima misurata tra i fili più vicini non sia inferiore a due metri.

Art. 48. Si deve evitare per quanto è possibile il collocamento dei fili telefonici paralleli a quelli telegrafici.

Quando è inevitabile, i fili telefonici, nel tratto parallelo, devono essere tenuti alla distanza di almeno quattro metri nell'interno dell'abitato e di dodici metri fuori dell'abitato.

Art. 49. I concessionari di linee telefoniche o di linee per il trasporto dell'energia elettrica sono tenuti a fare il loro impianto in modo da non recare impedimento nè disturbo all'esercizio delle linee telefoniche già esistenti.

I concessionari telefonici possono, con l'assistenza del Governo, far spostare convenientemente i nuovi impianti, quando sono in grado di dimostrare che i nuovi conduttori rendono impossibile e perturbano il servizio dei fili già collocati.

Art. 50. I concessionari sono obbligati al risarcimento di tutti i danni arrecati dai loro fili o dai loro agenti alle linee altrui, telegrafiche o telefoniche, sia pubbliche che private, tranne di quelli arrecati da forza maggiore.

Art. 51. Il permesso di passaggio o di appoggio su monumenti pubblici deve essere domandato al prefetto.

Il prefetto, udito il parere dell'ufficio del Genio civile, e, per ciò che concerne la sicurezza del servizio telegrafico, quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi, determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito poi il parere del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti, dà le norme da seguirsi, nell'esecuzione del lavoro, per la tutela del monumento, a tenore dell'art. 7 della legge.

Art. 52. La costruzione per proprio uso esclusivo di comunicazioni tefoniche nei propri fondi (art. 1 della legge) è subordinata alle disposizioni degli art. 46, 47 e 48 del presente regolamento.

CAPO II.

Disposizioni speciali per le reti urbane ad uso pubblico

Art. 53. I limiti del territorio entro il quale può estendersi la rete urbana sono fissati dal decreto di concessione. Ogni aumento o modificazione è soggetto alla previa approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 54. La rete urbana può estendersi a un gruppo di comuni contigui allacciati a un solo ufficio telefonico centrale; ma questa riunione di più comuni contigui è vietata quando essa possa produrre troppo danno all'erario per la implicita diminuzione che ne verrebbe al provento degli uffizi telegrafici inclusi nel gruppo.

Art. 55. Il concessionario, prima d'intraprendere l'esercizio, deve sottoporre all'approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi il suo regolamento di servizio e la tariffa, ed, ottenutane l'approvazione, non può apportarvi modificazione alcuna senza il previo consenso del Ministero stesso.

Art. 56. L'esercizio è fatto col sistema degli abbonamenti.

L'abbonato è munito dal concessionario di una polizza d'abbonamento, la quale deve contenere l'indicazione precisa della sua comunicazione, il giorno in cui deve cominciare a funzionare, la durata dell'abbonamento, lo ammontare del medesimo e la quota pagata.

Nella polizza stessa è riprodotto il regolamento di servizio del concessionario e le disposizioni del presente regolamento che concernono i diritti e gli obblighi dell'abbonato.

La durata dell'abbonamento può essere prolungata per tacita riconduzione.

Una copia della polizza deve essere dal concessionario comunicata al Governo.

Art. 57. Chiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione, ha il diritto di essere collegato all'ufficio centrale della rete, alle condizioni generali di abbonamento. Però il concessionario può rifiutare l'abbonamento, quando gli sembri pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine

pubblico, ed ai buoni costumi, salvo il ricorso degli interessati al prefetto.

Art. 58. L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza d'abbonamento, di cui all'articolo 56, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

L'abbonato, oltre alla restituzione delle tasse ed alle indennità fissate all'articolo 27, ha la facoltà di rescindere il suo contratto quando per difetto di linea o di apparati manca la comunicazione regolare cogli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.

Art. 59. Il concessionario ha la facoltà di stabilire e notificare nel regolamento un limite di tempo per la durata delle conversazioni; questo limite non può essere minore di dieci minuti.

Nel regolamento deve pure essere stabilito l'orario di servizio, che va proporzionato all'importanza della rete.

Art. 60. Il concessionario ha l'obbligo di pubblicare al primo di ogni mese la nota delle variazioni avvenute nell'elenco dei suoi abbonati, o di comunicarla a ciascuno di essi.

Quest'elenco dev'essere tenuto in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico.

Art. 61. L'apertura dei posti telefonici ad uso del pubblico è soggetta alla preventiva approvazione del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Il Governo può richiedere l'apertura di tali posti telefonici pubblici dove lo giudicherà conveniente.

I posti telefonici pubblici vanno collegati direttamente con l'ufizio centrale della rete.

Art. 62. Ciascun circuito può essere adoperato per le sole comunicazioni orali per mezzo dell'ufizio centrale.

E' vietato il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni telefoniche.

Art. 63. L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale, i buoni costumi e l'ordine pubblico decade dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata e senza pregiudizio della responsabilità penale incontrata.

Art. 64. Il Governo ha facoltà di far separare nelle reti urbane il servizio degli ufizi dello Stato da quello del pubblico.

Il Governo può anche chiedere che nell'ufizio centrale del concessionario vi sia una sezione separata alla quale facciano capo unicamente i fili della rete che comprende gli ufizi dello Stato, e che questa sezione sia esercitata da agenti dell'Amministrazione dei telegrafi retribuiti dal concessionario.

Questa separazione però non toglie che vi siano le comunicazioni e gli apparecchi necessari affinchè gli ufizi dello Stato possano, occorrendo, corrispondere anche con gli abbonati privati.

Art. 65. La comunicazione per derivazione da un circuito principale, paga all'erario lo stesso canone di una comunicazione diretta con la stazione centrale della rete urbana.

Art. 66. Il concessionario ha la facoltà di stabilire delle tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune categorie di utenti, come, per esempio, istituti di banca, esercenti, professionisti, ecc, ma queste riduzioni debbono essere uguali per tutti gli abbonati di ciascuna determinata categoria.

Il concessionario ha pure la facoltà di stabilire il numero massimo delle conversazioni che l'abbonato può fare entro il periodo del suo abbonamento. In ogni caso la sopratassa per le conversazioni in eccedenza, sommata con la tassa d'abbonamento, non deve eccedere il limite stabilito dall'articolo 16, lettera *a* della legge.

Art. 67. La franchigia o il ribasso della tariffa a cui hanno diritto gli ufizi governativi, provinciali e comunali per il pubblico servizio si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufizio e la stazione telefonica centrale.

Art. 68. È riservato al solo Ministero delle poste e dei telegrafi la facoltà di richiedere le comunicazioni telefoniche per uso degli ufizi postali e telegrafici.

Art. 69. Il concessionario tiene in corrente il registro dei suoi abbonati con l'indicazione del nome, cognome e domicilio di ciascuno, del numero degli apparati che ha in servizio, della tariffa d'abbonamento di ciascun apparato e della data del suo collegamento con l'ufizio centrale.

Ora sianvi diverse categorie di abbonati deve essere indicato nel registro stesso la categoria alla quale appartiene ciascun abbonato.

Sono pure indicati nel registro tutti i posti aperti al pubblico, di cui all'articolo 61, con la data della loro apertura.

Questo registro è a disposizione degli agenti del Governo.

I funzionari che esercitano il sindacato tengono in corrente una copia di questo registro. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare loro tutte le variazioni a misura che succedono.

Art. 70. È vietato al concessionario di imporre altri pesi oltre quelli consentiti dalla legge e stabiliti nella tariffa approvata dal Ministero; nei quali sono comprese tutte le spese per la provvista del materiale e degli apparecchi, per lo impianto delle comunicazioni interne ed esterne e per la loro regolare manutenzione.

Art. 71. Quando nello stesso comune o nel gruppo di comuni di cui all'articolo 54, sono esercitate più reti urbane, il Governo può ordinare il loro collegamento, in modo che gli abbonati di un concessionario possano corrispondere con quelli degli altri concessionari. Le condizioni del collegamento sono stabilite di comune accordo dai concessionari; mancando l'accordo sono stabilite dal Governo.

Questo collegamento non dà luogo ad alcuna tassa supplementare per parte degli abbonati.

Art. 72. Il Governo ha la facoltà di stabilire il termine entro il quale deve essere fatto il collegamento della rete urbana colla linea intercomunale, previsto nell'art. 13 della legge.

Le spese relative a tale collegamento sono:

1° impianto della comunicazione esterna e degli apparecchi interni sia nell'ufizio centrale della rete urbana, che in quello della linea intercomunale;

2° provvista e collocamento in opera del materiale necessario affinchè ciascun abbonato, che abbia dichiarato di valersi della comunicazione intercomunale, possa disporre della forza elettro-magnetica sufficiente e degli apparecchi necessari per corrispondere con gli abbonati della rete lontana.

La sopratassa del 5 per cento è riscossa dal solo concessionario della rete urbana che ha fatto le spese del collegamento e che ne ha la manutenzione.

CAPO III.

Disposizioni speciali per le linee intercomunali ad uso pubblico.

Art. 73. Le linee telefoniche intercomunali servono a mettere in comunicazione due comuni per mezzo di due posti estremi: possono avere delle stazioni intermedie.

Le conversazioni telefoniche intercomunali si fanno esclusivamente per mezzo dei posti telefonici pubblici compresi nel circuito intercomunale. La conversazione dal domicilio degli abbonati si può fare per il solo mezzo del collegamento del posto intercomunale colla stazione centrale della rete urbana, come si dispone nell'art. 72.

Art. 74. La tassa per la corrispondenza intercomunale deve essere pagata da chi fa la domanda della comunicazione.

Nei posti pubblici la tassa si paga anticipatamente.

Per gli abbonati che corrispondono dal domicilio, il loro debito è tenuto in evidenza in apposito registro.

Questo registro è vidimato dal funzionario governativo delegato al controllo e può essere dal medesimo consultato in qualunque tempo.

Copia di questo registro si tiene presso l'ufizio governativo di sindacato. Il concessionario è tenuto a comunicare allo stesso il debito mensile di ogni singolo abbonato.

Art. 75. La riscossione delle tasse delle conversazioni intercomunali si fa per mezzo di bullettari a madre e figlia.

La serie di questi bullettari è unica con numerazione progressiva. Sulle bullette si segna il numero d'ordine e quello del bullettario.

Ciascun bullettario porta in testa il numero dei fogli di cui si com-

pone ed il numero delle bullette contenute nel medesimo, ed è firmato dal delegato governativo, il quale ne tie e no'a.

Art. 76. Nei posti pubblici il numero d'ordine della bulletta che si rilascia a chi paga la tassa per la conversazione telefonica stabili ce l'ordine di ammissione alla conversazione stessa.

Si può rilasciare una sola bulletta per due conversazioni consecutive, cioè per la durata di 10 minuti.

Oltre questo limite di tempo, l'utente devo farsi dare una nuova bulletta e riprendere turno in ragione del suo nuovo numero d'ordine.

Art. 77. È vietato il rilascio di una sola bulletta per più utenti.

Art. 78. Le bullette sono valide soltanto per la giornata nella quale sono emesse; non ha diritto a rimborso alcuno chi ha lasciato passare tale termine senza farne uso.

Art. 79. Le bullette usate vengono annullate con apposito timbro.

Art. 80. Il numero delle conversazioni fatte e la durata di ciascuna vengono registrati alle due estremità della linea intercomunale su apposito registro.

Art. 81. Entro i primi cinque giorni d'ogni mese il concessionario spedisce al delegato governativo lo stato al lordo degli incassi fatti nel mese scaduto e l'elenco dei bullettari consumati, col corredo dei medesimi, indicando nell'elenco stesso il residuo dei bullettari non adoperati.

Il delegato governativo confronta le risultanze del consumo e della rimanenza dei bullettari con le proprie scritture, ed è sempre in diritto di procedere alle verifiche che stima convenienti.

Art. 82. I bullettari devono essere incominciati al primo di ogni mese quand'anche rimangano delle bullette in bianco nel registro precedente, dichiarando in questo il numero delle bullette annullate.

Art. 83. Il provento medio annuale telegrafico, che il concessionario di una linea telefonica intercomunale ad uso pubblico deve garantire a tenore dell'art. 14 della legge, viene computato sui proventi telegrafici, quali risultano dai dati statistici che l'Amministrazione governativa raccoglie dagli uffizi telegrafici.

Questi dati non sono soggetti al controllo del concessionario.

Quando le due località da collegarsi per telefono sono munite di telegrafo da un periodo di tempo inferiore a tre anni, la media del provento annuale si fa su questo solo periodo di tempo.

Art. 84. Chiunque intenda aver conoscenza dell'ammontare del prodotto telegrafico da garantirsi, può ottenere tale informazione depositando presso la cassa della Direzione compartimentale dei telegrafi una somma da stabilirsi, caso per caso, dal Ministero delle poste e dei telegrafi, la quale non può essere inferiore a lire 50, nè maggiore di lire 200.

Questa somma rimane acquisita allo Stato quando il depositante non ottiene la concessione alla quale la informazione domandata si riferisce.

Art. 85. L'esenzione dall'obbligo della garanzia del concessionario nei casi di forza maggiore è limitata al tempo che verrà stabilito dal Ministero delle poste e dei telegrafi in base ai suoi dati statistici.

Art. 86. È riservata al Governo la stipulazione di convenzioni con l'estero per la corrispondenza telefonica internazionale.

Quando il Governo risolva di affidare ad un concessionario privato l'esercizio di una comunicazione internazionale, stabilisce, caso per caso, nell'atto di concessione, le norme da seguirsi.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per le linee ad uso privato.

Art. 87. Quando la linea telefonica ad uso privato è ad uso di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi.

Art. 88. Le linee telefoniche ad uso privato si possono adoperare solamente per le comunicazioni fra persone della famiglia del concessionario o per le comunicazioni concernenti esclusivamente gli affari della sua azienda. La linea non può adoperarsi a favore di terzi.

Art 89. Per l'applicazione del maggior canone di cui al secondo comma dell'articolo 10 della legge, si considerano come locali ad uso pubblico, quelli nei quali è libero l'accesso al pubblico e quelli che per l'indole dell'industria che vi si esercita sono continuamente frequentati dal pubblico, oppure da determinate categorie di persone. Tali sono le stazioni ferroviarie, i teatri, gli alberghi, le trattorie, i caffè, le farmacie, i circoli di riunione e simili.

Nello stabilire il canone maggiore sarà da tenersi conto del movimento commerciale e industriale della località, della natura dello stabilimento, e della notoria importanza della sua azienda.

Per l'applicazione del maggior canone governativo è considerato come locale ad uso pubblico quello che è collegato con comunicazione telefonica alla stazione centrale della rete urbana.

Art. 90. Il canone comincia a decorrere dal decimo giorno che segue la data del decreto di concessione.

CAPO V.

Disposizioni speciali per le linee comunali di collegamento alla rete telegrafica

Art. 91. Il comune concessionario della linea telefonica di collegamento alla stazione telegrafica del Governo (art. 15 della legge) deve sostenere tutte le spese di impianto e di manutenzione della linea e degli apparecchi inclusi nella medesima.

Il disposto dell'articolo 9 della legge si applica pure a queste concessioni.

Art. 92. L'Amministrazione governativa, se ne è richiesta, ed ove lo possa fare senza incaglio del suo servizio, può, a spese del comune, impiantare la linea, e provvedere all'acquisto degli apparecchi ed al loro collocamento negli uffizi.

Essa può incaricarsi della manutenzione della linea verso il pagamento del canone annuo di lire venti per chilometro.

Art. 93. Queste linee telefoniche possono adoperarsi per la trasmissione orale dei telegrammi e per le conversazioni telefoniche.

La corrispondenza telegrafica è sottoposta alle discipline ed alle tariffe ordinarie dei telegrammi.

La conversazione telefonica è soggetta alle discipline ed alla tariffa stabilite dalla legge telefonica.

Art. 94. Gli uffizi telefonici comunali sono portati nell'elenco degli uffizi telegrafici dello Stato con l'indicazione della loro qualità e dell'uffizio telegrafico col quale sono collegati. Essi seguono l'orario dell'uffizio telegrafico dello Stato dal quale dipendono.

Art. 95. Questi uffizi telefonici sono soggetti alle stesse discipline che regolano il servizio degli uffizi telegrafici di 2ª classe e sono esercitati da personale temporaneo.

Il comune concessionario ha la facoltà di proporre l'esercente, la cui nomina è riservata al Governo.

Art. 96. Il Governo non ha alcuna responsabilità degli errori che si commettono nei telegrammi che percorrono la linea telefonica. La corrispondenza si deve fare entro cabine sorde per la tutela del segreto.

I telegrammi ricevuti col telefono sono collazionati dal ricevente. Nella comunicazione e nel collazionamento si deve dare parola per parola il *benestare*.

Art. 97. Il comune concessionario è tenuto alla buona manutenzione della linea e degli uffizi in modo che il servizio si possa fare con tutta la regolarità e la precisione richieste.

Il Governo ha la facoltà di sopprimere il servizio quando il comune non adempie il suo dovere e non cura gli avvertimenti datigli.

Art. 98. Per i telegrammi in partenza o a destinazione dell'uffizio telefonico comunale, non si percepisce altra tassa all'infuori di quella stabilita per la corrispondenza telegrafica.

Art. 99. La tariffa per le conversazioni telefoniche è stabilita dal Consiglio comunale con regolare deliberazione approvata dal prefetto e deve essere contenuta nei limiti stabiliti dall'art. 16 della legge.

Art. 100. Le tasse delle conversazioni telefoniche si riscuotono per mezzo di bullettari separati da quelli telegrafici.

Art. 101. Le tasse dei telegrammi spettano al Governo, quelle delle conversazioni telefoniche spettano al comune concessionario.

Art. 102. L'Amministrazione telegrafica paga all'esercente l'uffizio telefonico comunale la retribuzione di centesimi 60 per ogni telegramma privato di partenza dall'uffizio nei limiti ed alle condizione

degli oneri stabiliti dall'articolo 98 del regolamento telegrafico 11 aprile 1875.

Il comune concessionario paga al commesso dell'ufizio telegrafico di collegamento la retribuzione di 10 centesimi per ogni conversazione telefonica.

Art. 103. La contabilità delle riscossioni per telegrammi, dei versamenti e delle spese relative nell'ufizio telefonico è soggetta alle disposizioni vigenti per gli ufizi telegrafici.

Art. 104. La Direzione compartimentale dei telegrafi esercita una particolare sorveglianza diretta sulla gestione contabile di questi ufizi telefonici.

Art. 105 L'ufizio telegrafico di collegamento sorveglia il servizio del circuito telefonico.

Art. 106. Negli ufizi telefonici comunali è vietato il servizio dei vaglia telegrafici.

Art. 107. I telegrammi che si debbono passare sulla linea telefonica vanno redatti in lingua italiana.

CAPO VI.

Disposizioni speciali per le linee ad uso dei servizi pubblici.

—

Art. 108. Le Amministrazioni governative, quando impiantano linee telefoniche in località ove esistono linee telegrafiche, ne danno preventivo avviso all'Amministrazione dei telegrafi.

Art. 109. L'Amministrazione dei telegrafi, quando ne viene richiesta, ed il suo servizio lo consente, può impiantare essa stessa, a spese dell'Amministrazione richiedente, le linee telefoniche menzionate nell'articolo precedente.

Art. 110. Alle provincie ed ai comuni può essere data la concessione gratuita di linee telefoniche ad uso esclusivo del loro servizio.

Queste linee debbono essere limitate fra le sedi degli ufizi di loro dipendenza e non possono uscire dal territorio rispettivamente della provincia e del comune.

Art. 111. L'Amministrazione dei telegrafi può assumere l'incarico dell'impianto delle linee telefoniche di servizio, delle quali tratta l'articolo precedente, verso il rimborso di tutte le spese, e quando lo possa fare senza nuocere al suo servizio.

In questo caso, l'Amministrazione richiedente deve versare anticipatamente l'ammontare della spesa in base a un preventivo redatto dai funzionari telegrafici, salvo la liquidazione finale a lavoro compiuto.

Art. 112. L'Amministrazione dei telegrafi può, quando lo ritenga conveniente, assumere la manutenzione delle linee telefoniche di servizio contemplate nel presente capo che fossero state da essa impiantate. Il compenso per questa manutenzione sarà, caso per caso, stabilito dall'Amministrazione stessa.

CAPO VII.

Delle linee telegrafiche.

—

Art. 113. Gli articoli 5, 6, 7 e 20 della legge, e gli articoli 39, 40, 41, 42, 43 e 51 del presente regolamento si applicano anche all'impianto ed all'esercizio delle linee telegrafiche.

Art. 114. Gli impianti per il trasporto dell'energia elettrica debbono essere fatti in modo da non disturbare il servizio delle linee telegrafiche.

Il Governo può ordinare la modificazione del tracciato degli impianti già esistenti che impediscono la costruzione o il ristauro delle linee telegrafiche.

Art. 115. La responsabilità per danni recati senza dolo nell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche è limitata alla restituzione delle tasse, come è stabilito dal regolamento per la corrispondenza telegrafica nell'interno, e da quello per la corrispondenza telegrafica internazionale.

CAPO VIII.

Disposizioni transitorie.

—

Art. 116. La scadenza delle concessioni attuali si compie nel termine di tempo stabilito per le medesime dai rispettivi capitolati e dalle corrispondenti proroghe, a condizione che i concessionari si conformino sin d'ora alle nuove discipline.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi
FINOCCHIARO-APRILE.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il progetto 10 giugno 1886 di tracciamento generale della nuova strada dalla Taverna del Bravo a Frattamaggiore, compresa nell'elenco delle provinciali di Napoli col R. decreto 18 giugno 1891;

Visto il voto 19 marzo 1892, col quale il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha riconosciuto meritevole di approvazione lo andamento proposto;

Visto l'art. 25 della legge sui Lavori Pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il progetto 10 giugno 1886, di andamento generale della nuova strada provinciale dalla Taverna del Bravo a Frattamaggiore, la cui planimetria sarà firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Il Ministro stesso è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1892.

UMBERTO

BRANCA.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIVISIONE I — SEZIONE II — SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Trasferimento di privativa industriale.

Con contratto sotto forma di scrittura privata, firmato a Londra il 2 marzo 1892, reg. a Torino il 17 maggio 1892, al n. 10783, del vol. 52, registro atti privati, il sig. Josz César Felix a Bruxelles, ha ceduto e trasferito, senza alcuna riserva, al sig. Hodges John Earle a Suffolk House Lawrence Pamtney Hill, Londra, tutti e singoli i diritti derivanti dalla privativa industriale rilasciatagli coll'attestato del 7 marzo 1890, vol. 53, n. 37, della durata di quindici anni a datare dal 31 marzo 1890, pel trovato dal titolo: « *Procédé d'impression décorative sur plaques de métal et autres* ».

Il suddetto contratto, presentato alla Prefettura di Torino il 19 maggio 1892, fu, per gli effetti di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 n. 3731, registrato all'Ufficio speciale della proprietà industriale, al numero 1153 del registro trasferimenti.

Roma, addì 20 giugno 1892.

Il Direttore capo della 1ª divisione
G. FADIGA.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

BOLLETTINO demografico dei comuni capoluoghi di provincia — Mese di aprile 1892.

Per accordo preso colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, la Direzione della Statistica ha iniziato nel gennaio del 1889 la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica, per ogni comune capoluogo di provincia, il numero dei matrimoni, dei nati, dei nati-morti, e dei morti, e per questi ultimi specifica quanti sono morti per vajuolo, per morbillo, per scarlattina, per difterite, per febbre tifoidea, per influenza, per febbre di malaria, per febbre puerperale, per tosse convulsiva, per polmonite acuta, per tisi polmonare e tubercolosi disseminata e per enterite e diarrea.

Il Bollettino viene compilato sulle dichiarazioni mediche originali delle cause di morte e sui prospetti mensili delle nascite, morti e matrimoni, che servono per la statistica del movimento dello Stato civile.

Siccome il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono in generale importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti, così la popolazione calcolata unicamente prendendo per base la cifra della popolazione di fatto, secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni successivi, riuscirebbe nel più dei casi inferiore alla cifra reale, essendo corsi dieci anni dall' ultimo censimento. Conviene perciò che la popolazione sia determinata tenendo conto anche delle risultanze del registro municipale di anagrafe, il quale però presenta sufficienti garanzie d'esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune. Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è più prudente attenersi ancora ai risultati dell'ultimo censimento, perchè non è possibile tener dietro alle variazioni che avvengono continuamente nella popolazione avventizia delle singole città, per fatto di lavori edilizi o di altre opere pubbliche che possono determinare un aumento temporaneo nel numero di operai e di braccianti, i quali restano nel comune finchè vi trovano occupazione ma non si fanno inscrivere nel registro della popolazione.

Per conseguenza le cifre di popolazione pubblicate in questo bollettino non danno conto degli aumenti occasionali verificatisi dopo il 1881 per affluenza di operai o braccianti avventizi, e neanche delle diminuzioni che possono essere sopravvenute per sospensione di grandi opere pubbliche.

La cifra della popolazione al 31 dicembre 1891 è stata qui calcolata colle seguenti operazioni, fatte sui dati del registro d'anagrafe municipale.

1° Popolazione presente con dimora stabile nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.

2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

4° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

5° Emigrati in altri comuni del regno od all'estero, cancellati dal registro di popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1891.

6° Guarnigione al 31 dicembre 1891, secondo lo stato inviato dall'autorità militare.

7° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.

8° Popolazione al 31 dicembre 1890 (1 + 2 + 4 + 6 + 7 − 3 − 5).

Trattandosi di cifre approssimative, si sono indicate in cifra tonda soltanto le migliaia.

Complessivamente i 69 comuni capoluoghi, che al 31 dicembre 1881 avevano 4,509,159 abitanti, ne contavano 5,281,000 al 31 dicembre 1891.

La cifra dei morti per le singole malattie si riferisce ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia; soltanto nelle cifre complessive per tutte le malattie si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Questi dati non sono sufficienti per calcolare con esattezza il quoziente di mortalità mensile della popolazione. Se si tiene conto dei viventi e dei morti appartenenti alla popolazione avventizia, il quoziente pecca per eccesso, perchè nelle città che sono capoluogo di provincia hanno sede gli istituti ospitalieri più importanti, gli ospedali militari divisionali, i maggiori stabilimenti carcerari, ecc., nei quali avvengono numerose morti d'individui non appartenenti alla popolazione stabile del comune. Invece, se si calcola il quoziente di mortalità per la sola popolazione stabile, si ottengono cifre troppo basse, perchè il bollettino non tiene conto degli atti di morte registrati per *trascrizione*, cioè degli individui che avevano residenza nel comune, ma sono morti in altri comuni del regno od all'estero. In questo secondo caso però, l'errore che si commette non può essere grave, giacchè nelle grandi città sono relativamente poche le persone morte fuori del luogo di loro dimora abituale. Il Bollettino demografico, varrà a far conoscere le variazioni mensili del quoziente di mortalità, ed il numero dei morti per alcune malattie più comuni o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie locali. Esso è un complemento del bollettino sanitario mensile, che si pubblica pure nella *Gazzetta Ufficiale*, e che dà conto dei *casi* di malattia infettiva denunziati dai medici curanti nei singoli comuni del regno. Essendosi riconosciuto che nelle città popolose, nelle quali vi sono molti medici liberi esercenti, è difficile ottenere da tutti le denunzie richieste, si è cercato di supplire in parte a questa deficienza col mezzo di una statistica mensile dei morti.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati-morti	Dei morti nella popolazione		Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
					Residente	Avventizia												
Alessandria	75000	45	198	7	112	15	—	1	—	1	—	1	—	—	—	11	20	10
Cuneo	29000	9	79	6	50	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
Novara	40000	35	103	2	56	24	—	1	—	5	—	2	—	2	—	6	14	1
Torino	329000	166	625	43	568	61	—	3	1	14	18	10	1	1	2	97	94	31
Genova	210000	125	459	25	370	22	8	—	1	3	3	3	—	—	—	68	70	18
Porto Maurizio	7400	5	18	—	18	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2
Bergamo	(1) 42000	19	106	11	82	26	—	—	1	—	—	3	—	—	—	12	14	10
Brescia	67000	25	160	22	132	38	—	9	3	—	2	2	—	1	—	27	15	10
Como *	35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cremona	38000	18	78	8	71	31	—	1	2	—	—	—	—	—	2	13	15	5
Mantova	30000	10	55	10	58	19	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	12	6
Milano	425000	326	928	28	749	103	3	7	3	39	5	10	2	3	1	94	127	41
Pavia	38000	18	76	6	69	21	—	—	2	—	—	2	—	—	1	10	12	5
Sondrio	8000	3	14	—	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.

(1) Questo comune non ha potuto indicare il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la popolazione, a quest'ultima data si è dovuta calcolare supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui è cresciuta fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

COMUNI	Popolazione totale al 31 dicembre 1891 secondo i registri comunali d'anagrafe	NUMERO					NUMERO DEI MORTI PER ALCUNE MALATTIE											
		Dei matrimoni	Dei nati	Dei nati morti	Dei morti nella popolazione													
					Residente	Avventizia	Vajuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite	Pertosse	Febbre tifoidea	Influenza	Febbre da malaria	Febbre puerperale	Polmonite crupposa e bronco-polmonite	Tisi polmonare, tubercolosi, scrofola e tabe mesenterica	Enterite e diarrea
Belluno	18000	6	29	1	34	2	—	—	—	—	7	—	—	—	—	5	1	1
Padova *	(1) 79000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rovigo	11000	7	22	1	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
Treviso	34000	8	72	4	55	10	—	4	—	—	4	3	—	—	—	6	8	1
Udine	36000	16	79	4	62	8	—	—	—	—	—	1	1	—	—	7	13	3
Venezia	159000	55	335	19	255	29	—	—	—	5	—	2	—	1	—	23	44	28
Verona *	73000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vicenza	40000	21	102	5	81	11	—	—	—	—	2	1	1	—	—	9	9	3
Bologna	147000	85	298	20	296	27	—	2	3	2	3	1	—	—	—	31	52	10
Ferrara	85000	51	245	13	166	(a)	—	—	1	1	—	—	—	2	—	1	13	2
Forlì	41000	28	150	4	95	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	9	13	5
Modena	65000	43	191	7	148	18	—	5	—	—	3	1	1	—	1	30	24	16
Parma	52000	21	115	10	104	31	—	—	3	—	—	2	3	—	—	20	22	7
Piacenza	37000	14	81	7	56	41	—	—	—	1	—	2	—	1	—	12	22	4
Ravenna	65000	62	199	6	116	(a)	—	—	—	4	—	—	—	—	—	21	7	6
Reggio Emilia	56000	28	177	5	117	25	—	1	—	—	—	—	1	—	1	24	17	4
Arezzo *	43000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Firenze	190000	126	433	22	333	56	—	13	1	3	1	6	—	—	—	48	51	7
Grosseto	8700	4	21	1	20	1	—	—	—	—	2	—	1	1	—	5	2	1
Livorno	106000	57	234	7	171	3	—	1	—	2	—	4	—	1	—	22	30	7
Lucca	76000	15	176	5	101	18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	15	4
Massa e Carrara	23000	14	75	3	32	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	3	6
Pisa *	61000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Siena	29000	25	47	4	58	24	—	—	1	—	1	1	—	—	—	8	9	3
Ancona	55000	39	152	—	84	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	7	8	11
Ascoli Piceno *	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Macerata	23000	27	76	1	33	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	2	2	1
Pesaro e Urbino	24000	13	70	1	30	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1
Perugia	55000	51	215	13	113	6	—	—	—	1	1	—	—	—	—	9	13	1
Roma	437000	236	931	55	562	152	—	13	2	17	2	9	6	12	1	81	129	24
Aquila degli Abruzzi *	(1) 25500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campobasso	17000	6	44	6	21	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	3
Chieti *	25000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Teramo *	23000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Avellino	26000	9	72	5	37	4	—	—	—	—	—	2	3	—	2	5	5	5
Benevento *	26000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caserta	35000	21	81	5	45	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	7	1	2
Napoli	536000	269	1444	95	1084	63	6	2	2	10	—	8	—	1	1	171	131	64
Salerno	35000	17	153	10	116	—	—	—	—	1	—	1	4	1	—	21	4	16
Bari delle Puglie *	72000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Foggia	44000	14	128	10	95	6	—	—	—	1	—	1	1	2	—	12	7	11
Lecce *	29000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Potenza	21000	7	43	6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	6
Catanzaro	30000	21	81	5	74	—	—	—	—	—	—	1	1	7	—	5	8	5
Cosenza	20000	13	58	1	34	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—	8	6	—
Reggio di Calabria *	44000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta *	(1) 35000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Catania *	112000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Girgenti	24000	14	59	4	27	3	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2
Messina *	142000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Palermo	272000	192	740	36	492	(a)	—	6	—	12	—	5	—	1	1	55	45	39
Siracusa	27500	31	84	4	51	—	—	1	—	—	—	—	5	2	—	2	5	5
Trapani *	45000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cagliari	42000	27	109	5	55	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	4	5	5
Sassari	(1) 46000	12	98	4	65	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	11	6

Roma, addì 24 giugno 1892.

* I comuni segnati con asterisco non hanno inviato le notizie in tempo per poterle comprendere nel presente Bollettino.
(a) Manca la divisione dei morti secondochè appartenevano alla popolazione stabile od a quella avventizia.
(1) Questo comune non ha indicato il numero degli immigrati nè quello degli emigrati dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1891; la cifra di popolazione è stata calcolata supponendo che dal 1881 in poi essa abbia continuato ad aumentare annualmente nella stessa proporzione con cui crebbe fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 134 Obbligazioni per la ferrovia di Cuneo — il cui servizio passò a carico dello Stato col R. decreto 23 dicembre 1859 n. 3821 — sorteggiate nella 66ª estrazione semestrale seguita in Roma il 15 giugno 1892.

N. 86 della 1ª emissione (5 per cento)
R. decreto 26 marzo 1855, da L. 400 di capitale nominale.
(in ordine progressivo)

194	338	482	659	743	879
899	1056	1111	1245	1479	1648
1835	2173	2551	2823	2827	2903
3167	3264	3568	3717	3721	3876
3997	4007	4130	4193	4258	4315
4480	4706	4740	5021	5053	5118
5465	5666	5745	5893	6120	6130
6152	6216	6259	6330	6405	6430
6475	6568	6635	6661	6750	6836
6862	6904	7037	7073	7083	7090
7265	7320	7425	7785	7810	7953
7968	8034	8037	8197	8234	8283
8515	8595	8696	8973	9056	9192
9242	9338	9398	9477	9488	10019
10320	10715				

N. 48 della 2ª emissione (3 per cento)
R. decreto 21 agosto 1857, da L. 500 di capitale nominale.
(in ordine progressivo)

181	241	606	796	1089	1297
1778	1893	1948	3453	3581	4195
4278	4502	5107	5296	6077	6322
6799	6870	7080	7629	7677	8609
8774	9079	9116	10091	10121	10135
105[illegible]7	11092	11297	11[illegible]69	12191	12419
12741	12839	12887	13410	13806	13822
13831	14364	14846	15074	15565	15907

Le suddette Obbligazioni cesseranno di fruttare a benefizio dei possessori col 30 giugno corrente e dal 1º luglio prossimo venturo avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale nominale mediante restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle cedole (vaglia) non mature al pagamento, cioè quelle di 1ª emissione colle cedole dal n. 75 al 120 pei semestri 1º gennaio 1893 al 1º luglio 1915 e quelle di 2ª emissione colle cedole dal n. 71 al n. 90 pei semestri 1º gennaio 1893 al 1º luglio 1902.

Roma, il 15 giugno 1892.

Per il Direttore generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
DARDANO.

Visto, per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti
BORGIOTTI.

AVVERTENZA.
(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse nell'uffizio del Cassiere del Debito Pubblico e negli uffizi dei Tesorieri e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora il Cassiere o il Tesoriere paghi l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 916183 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1800, al nome di Tamborini o Tamburini Giovannina fu Fermo, nubile, domiciliata a Rancate, frazione del comune di Triuggio (Milano), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Tamborini Giovannina fu Fermo, nubile, domiciliata a Rancate, frazione del comune di Triuggio (Milano), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 942255 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 1980, al nome di Lazzari-Barili Armida fu *Giovanni*, nubile, domiciliata in Scandolara Ravara (Cremona), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Lazzari-Barili Armida fu Luigi, nubile, domiciliata in Scandolara Ravara (Cremona), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 391922 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 45412 della soppressa Direzione di Palermo), per lire 300, al nome di Platania-Centurini Agata fu Rosario, *moglie di Francesco Centurini*, domiciliata in Acireale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Platania-Centurini Agata fu Rosario, *moglie di Francesco Vigo*, domiciliata in Acireale, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 20263 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 20, al nome di Campanaro Teresa fu Francesco, vedova di Francesco De Spinis, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Campagnano Teresa fu Francesco-Saverio, vedova di Francesco De Respinis, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 820498 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 85, al nome di Angelini Ernesta Giuseppina fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre-Camilletti Perotti Zenobia fu Annibale, moglie di Grafagni Angelo, domiciliata in Genova;

N. 708376, di lire 450, al nome di Angelini Enrico fu Carlo, minore, sotto la patria potestà (come sopra);

N. 708375, di lire 450, al nome di Angelini Ernesta fu Carlo, minore, sotto la patria potestà (come sopra);

N. 20500, di lire 200, al nome di Angelini Enrico ed Ernesta fu Carlo, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Zenobia Camilletti, domiciliati in Milano;

N. 663517, di lire 170, al nome di Angelini Enrico ed Ernesta Giuseppina fu Carlo, minori, sotto la patria potestà (come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Angelino (il resto tutto come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0|0, cioè: N. 871062 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 480, al nome di Da Rosa *Filomena* ed Antonietta di Nicola, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De-Rosa Maria-Filomena ed Antonietta di Nicola, minori, sotto la patria potestà di detto loro padre, domiciliato in Napoli, vere proprietarie della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il dì 10 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 719411 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 580 annue, al nome di Rizzo Adelina, Errico e Gabriela fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice Russo Acheropita, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rizzo Gabriella-Adelaide detta Adelina, Errico e Gabriela fu Domenico, minori, sotto la patria potestà della loro genitrice Russo Acheropita, domiciliati in Napoli, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 giugno 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè n. 951281 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 400, al nome di Ricci Angiolina di Biagio, nubile ecc., venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Riccio Rosalbina-Angela-Giuditta di Biagio, minore, sotto la patria potestà del detto padre, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 maggio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

CONCORSI

Concorso a tre posti semi-gratuiti
nel Convitto Nazionale di Avellino

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI
della provincia di Avellino

Veduto l'art. 95 del regolamento per i convitti nazionali, approvato con R. decreto 11 novembre 1888 n. 5887 (serie 3ª);

Veduta la lettera del signor preside rettore del Convitto Nazionale di Avellino del dì 31 marzo u. s., n. 108;

NOTIFICA:

È aperto il concorso, per esame, a 3 posti semigratuiti governativi che saranno vacanti nel Convitto Nazionale *Pietro Colletta* di Avellino, coll'anno scolastico 1892 93.

Al concorso possono presentarsi i giovani di scarsa fortuna, che abbiano compiuti gli studi elementari, che godano i diritti di cittadinanza e non oltrepassino il dodicesimo anno di età a tutto settembre dell'anno corrente.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni dello stesso Convitto o di altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante l'anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe da cui fu promosso.

Il candidato per essere ammesso al concorso deve presentare al rettore del Convitto Nazionale di Avellino a tutto il 3 luglio p. v.:

a) una istanza su carta legale, scritta di sua propria mano, nella quale sia anche detto in che scuola e in che classe faccia o abbia fatto gli studi;

b) la fede legale di nascita;

c) un attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore;

d) un certificato di moralità rilasciato dalla Giunta municipale;

e) una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dall'agente delle imposte, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Scorso il giorno sopra stabilito, nessuna domanda potrà essere accolta.

Gli esami che si terranno in una delle sale di questo R. Liceo Ginnasiale Colletta, avranno principio alle ore 9 ant. del giorno 25 dello stesso mese di luglio p. v.

Avellino, 1° giugno 1892.

Il R. Provveditore
ROSSI.

N. 891.

R. Provveditore agli studi della provincia di Milano

Visto il disposto dell'art. 95 del regolamento per i Convitti nazionali, approvato con R. decreto 11 novembre 1888;

NOTIFICA:

Per l'anno scolastico 1892-93 è aperto il concorso a un posto gratuito e 15 semigratuiti, vacanti nel Convitto nazionale militare di questa città.

Questi posti saranno conferiti ai giovani di scarsa fortuna, che godano diritti di cittadinanza italiana, abbiano compiuti gli studi elementari e a tutto settembre prossimo non abbiano oltrepassato il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni del suddetto Convitto o da altro Convitto pubblico.

Il candidato proveniente da pubbliche scuole, non è ammesso al concorso, se nella sessione ordinaria non abbia superato gli esami di promozione dalla classe che frequentò durante il corrente anno, come non è ammesso se voglia, nel concorso, esporsi all'esame non corrispondente alla classe di cui fu promosso

Gli esami di concorso avranno luogo presso il Regio Liceo ginnasio Parini in questa città, via Fate-bene-fratelli, n. 11, a cominciare dal giorno 20 luglio prossimo, alle ore 8 ant., e secondo le norme contenute nel sopracitato regolamento.

I vincitori di detti posti, acquisteranno diritto a goderne fino al compimento degli studi secondari classici, tranne i casi di caducità del beneficio, contemplati dal regolamento.

Per essere ammesso al concorso, il candidato dovrà presentare al signor comandante del Convitto nazionale militare entro il corrente mese di giugno:

a) Una istanza in carta bollata da cent. 60, scritta di sua propria mano, nella quale sia detto in che scuola e classe abbia fatto gli studi e sia chiaramente indicato il domicilio del ricorrente;

b) La fede legale di nascita e quella di rivaccinazione;

c) Un'attestato di frequenza alla scuola e di promozione rilasciato dal direttore (se tale attestato non può essere allegato all'istanza, dovrà presentarsi prima del cominciamento dell'esame);

d) Un certificato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale;

e) Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, attestata dallo agente delle tasse, sul patrimonio dei genitori e del candidato stesso.

Ogni frode nei richiesti documenti sarà punita colla esclusione dal concorso o colla perdita del posto, quanto sia stato conferito.

I vincitori di detti posti dovranno però sostenere le spese relative al vestiario, ai libri e alle tasse scolastiche.

Milano, 1 giugno 1892.

Il R. Provveditore agli studi
A. RONCHETTI.

N. 21194 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 24 luglio 1879 colla quale venne prescritta la costruzione delle ferrovie complementari fra le quali è compresa nello Elenco A la linea Roma-Sulmona;

Veduto il decreto prefettizio 22 ottobre 1891 n. 14573, con cui venne ordinato al Ministero dei Lavori Pubblici il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti delle indennità concordate coi proprietari per gli stabili da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suindicati;

Vedute le polizze rilasciate dall'Amministrazione centrale della Cassa dei Depositi e Prestiti in data 9 febbraio 1892; coi numeri 20209 al 20218, constatanti l'avvenuto deposito delle somme dovute ai suddetti;

Veduto l'art. 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

Art. 1. Il Ministero dei Lavori Pubblici è autorizzato alla immediata occupazione degli stabili descritti nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

Art. 2. Il presente decreto sarà registrato all'Ufficio di Registro, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche, affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio del municipio di Arsoli, notificato ai proprietari interessati, all'Agenzia delle Imposte dirette e del catasto di Roma per la voltura in testa al Demanio dello Stato degli stabili occupati.

Art. 3. Coloro che abbiano ragioni da eccepire sul pagamento della suddetta indennità potranno produrle entro i 30 giorni successivi a quello dell'inserzione di cui all'articolo 2 del presente decreto e nei modi indicati nell'articolo 51 della legge suindicata.

Art. 4. Trascorso l'avanti prefisso termine ed ove non s'ansi prodotte opposizioni, si provvederà al pagamento delle indennità depositate, previo la dimostrazione della legittima proprietà e libertà da vincoli reali degli stabili rappresentati dalle indennità, da farsi a cura e spese degli interessati con regolare istanza alla Prefettura.

Art. 5. Il Sindaco di Arsoli provvederà a fare affiggere all'albo pretorio del Municipio il presente decreto ed a notificarlo agli interessati a mezzo di Usciere comunale.

Roma, 10 giugno 1892.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Il Segretario di Prefettura
TORRONI.

ELENCO DESCRITTIVO

degli stabili di cui si autorizza l'occupazione.

1. Alimonti dott. Giuseppe fu Luigi, Alimonti Mariantonia fu Filippo in Marinelli Giovanni, Alimonti Anna fu Filippo in Pulcini Anto-

no, Alimonti Margherita fu Filippo e Masi Paolantonio fu Filippo, domiciliati in Arsoli.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo la Selva, descritto in censo col n. 870 di mappa, confinante De Censi Domenico Antonio da due lati, Giulio Ceas e strade delle Selve.

Superficie in m. q. da occuparsi 149,47.

Indennità stabilita L. 212,17.

2. Pulcini Sempronio fu Luigi, usufruttuario della cappellania dei Ss. Pietro e Rocco, domiciliato in Arsoli.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo la Selva, descritto in censo col n. 872 di mappa, confinante Alimonti Filippo, De Censi Domenicantonio da due lati e Pieralice Giacinta.

Superficie in m. q. da occuparsi 214,59.

Indennità stabilita L. 177,25.

3. Pulcini Patrizio fu Luigi, domiciliato in Arsoli.

Terreno ortivo alberato vitato, in vocabolo Fonte Petricca Conserve, descritto in censo col n. 852 di mappa, confinante De Censi Pietro e Maria, Sempronio Pulcini e Sciarra Ferdinando.

Superficie in m. q. da occuparsi 199,13.

Indennità stabilita L. 175,71.

4. Amici Francesco fu Antonio, domiciliato in Arsoli.

Terreno seminativo nudo, in vocabolo Piangione Matteo o Capo di Frato, distinto in censo col n. 582 di mappa, confinante Sciarra Ferdinando, Teresa Giordanò ed eredi di Angelo Pietro Ferrari.

Superficie in m. q. da occuparsi 23,38.

Indennità stabilita L. 3,35.

5. Giordani Teresa fu Giovanni, ved. Passeri Giacomo, domiciliata in Arsoli.

Terreno seminativo con alberi di castagno, in vocabolo Via Chiusa, distinto in censo col n. 501 di mappa, confinante Ferdinando Sciarra, eredi di Angelo Pietro Ferrari da due lati e Giulio Ceas.

Superficie in m. q. da occuparsi 95,62.

Indennità stabilita L. 53,79.

6. Nardoni Arcangela fu Filippo, domiciliata in Arsoli.

Terreno seminativo irrigatorio, in parte alberato, distinto in catasto col n. 502 di mappa, sez. 1ª, confinante Pulcini Domenico, Giulio Ceas, Teresa Giordani, ved. Passeri, e Sciarra Ferdinando.

Superficie in m. q. da occuparsi 183,10.

Indennità stabilita L. 54,21.

7. Masi Giuseppe fu Filippo.

Terreno seminativo alberato vitato, in vocabolo Fornace, distinto in catasto col n. 726 di mappa, confinante strada provinciale vecchia e principe Massimo da due lati.

Indennità stabilita L. 50

8. Lelli Augusto, Luigi e Vincenzo fu Flaviano, domiciliati in Arsoli.

Terreno seminativo olivato, in vocabolo le Selve, descritto in censo col n. 925 di mappa, confinante territorio di Roviano, Rinaldi Gio. Battista, Passeri Tommaso e Nardoni Gregorio.

Superficie in m. q. da occuparsi 516,90.

Indennità stabilita L. 193,83.

9. Laurenti Enrico fu Giuseppe, domiciliato in Arsoli.

Terreno olivato, in vocabolo Vasicco, descritto in catasto col n. 579 di mappa, confinante Pio Guddi, Ferdinando Sciarra, da due lati, e Alimonti Filippo.

Superficie in m. q. da occuparsi 41,57.

Indennità stabilita L. 7,96.

10. Lelli Luigi ed Augusto fu Flaviano, domiciliato in Arsoli.

Terreno seminativo nudo, in vocabolo Fornace, distinto in catasto col nn. 697, 698 e 699, confinante Piacentini Francesco, Sciarra Ferdinando e principe Massimo.

Superficie in m. q. da occuparsi 111,70.

Indennità stabilita L. 277,81.

Registrato a Tivoli, li 13 giugno 1892, vol. 25, fog. 103 n. 523, reg. mod. 1°, *gratis.*

IL RICEVITORE.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 23 giugno 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	1¦4 coperto	—	24 6	16 9
Domodossola	coperto	—	26 5	16 5
Milano	1¦4 coperto	—	30 1	18 2
Verona	sereno	—	28 8	19 9
Venezia	sereno	calmo	26 9	20 5
Torino	sereno	—	26 6	18 6
Alessandria	sereno	—	28 3	17 5
Parma	sereno	—	29 6	18 7
Modena	sereno	—	29 0	19 9
Genova	coperto	legg. mosso	23 0	18 6
Forlì	sereno	—	27 9	18 5
Pesaro	sereno	calmo	25 9	17 0
Porto Maurizio	1¦2 coperto	calmo	25 3	18 6
Firenze	sereno	—	29 0	15 8
Urbino	sereno	—	26 9	16 4
Ancona	sereno	calmo	28 7	21 2
Livorno	sereno	calmo	27 8	17 4
Perugia	sereno	—	27 7	17 4
Camerino	sereno	—	25 4	16 9
Chieti	sereno	—	25 8	15 0
Aquila	sereno	—	26 8	13 4
Roma	sereno	—	29 3	15 7
Agnone	sereno	—	24 7	15 2
Foggia	sereno	—	29 9	17 5
Bari	sereno	calmo	24 5	16 3
Napoli	sereno	calmo	25 9	18 6
Potenza	sereno	—	23 3	14 6
Lecce	sereno	—	26 6	15 6
Cosenza	sereno	—	27 0	14 8
Cagliari	1¦2 coperto	mosso	25 2	18 1
Reggio Calabria	sereno	agitato	23 4	18 2
Palermo	sereno	calmo	28 5	12 8
Catania	sereno	calmo	28 0	19 7
Caltanissetta	sereno	—	29 0	18 0
Siracusa	1¦4 coperto	calmo	28 8	17 6

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 23 giugno 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 762,8

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 31

Vento a mezzodì . . . . . . S W debole.

Cielo . . . . sereno.

Termometro centigrado { Massimo = 30°,9. Minimo = 15°,7.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 23 giugno 1892.

In Europa depressione sull'Inghilterra, estendentesi alla Francia; pressione abbastanza elevata al Sud d'Italia. Calais 749; Zurigo 759; Palermo 764.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente disceso; qualche leggera pioggiarella al Nord, venti intorno al ponente, qua a là freschi sulla costa tirrenica; temperatura sensibilmente aumentata.

Stamane: cielo sereno; venti vari; barometro a 764 mill. al Sud, a 762 mill. al Nord.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli a freschi meridionali, cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

REALE ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 2 GIUGNO 1892

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

Il segretario Strambio, al tocco, invitato dal presidente, legge il verbale della precedente adunanza, che l'Istituto approva.

Dopo presentazioue degli omaggi pervenuti alle due classi, incominciano le letture.

Il S. C. dott. Fiorani riferisce la storia di diversi casi di voluminosi calcoli-uretrali.

In alcuni di tali casi potè constatare la grande dilatabilità del collo vescicale, e la sua proprietà di riguadagnare la primiera forma e la sua funzione ordinaria appena sia tolta la causa che lo tiene dilatato.

Ciò riesce ad avvalorare due consigli che l'A. ha dati in altre pubblicazioni, e cioè:

1° Che nella cistotomia perineale si debba dilatar molto e tagliare poco il collo vescicale, la qual cosa rende meno pericoloso l'atto operativo, e previene la complicazione d'una fistola urinosa.

2° Che nei casi di corpo straniero in vescica muliebre, la estrazione sarà resa innocente e facilissima qualora si compia una dilatazione uretrale in modo da poter penetrare con un dito in vescica.

L'A. che ebbe occasione di eseguire più volte una tale operazione la trovò molto semplice ed affatto scevra di inconvenienti.

Infine narrò come in un caso nel quale fu costretto a fare un'ampia incisione uretrale per togliere un grosso calcolo, riuscì assai bene a chiudere quella grande breccia con due suture, l'una profonda a sopragitto trascorrente nel tessuto sottomucoso, l'altra superficiale, nodosa.

Il S. C. Villa Pernice legge sul *referendum.*

Il dott. Benedetto Corti legge il sunto di una sua Nota dal titolo: *Osservazioni geologiche e micropaleontologiche sulla marna di Pianico*: premesse alcune considerazioni stratigrafiche sul bacino lacustre glaciale di Pianico, riferisce il risultato delle sue osservazioni microscopiche sulla marna sottoposta al ceppo. In base alle specie fossili di diatomee trovatevi, ritiene che la detta marna si debba riferire ad un deposito lacustre pliostocenico.

Esaurite le letture, e fatte alcune comunicazioni dalla Segreteria, si scioglie l'adunanza alle ore 2 1/2 pomeridiane.

ADUNANZA DEL 9 GIUGNO

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

La seduta è aperta al tocco dal vice-presidente M. E. Biffi invitando il segretario Strambio a leggere il verbale dell'adunanza precedente, che viene approvato; poi si annunciano gli omaggi.

Il S. C. Fiorani espone *Un caso di riduzione di una lussazione patologica del femore col metodo Pacci.*

Il prof. Niccoli legge un sunto della sua nota: *Sulle anticipazioni colturali.* Spiega la natura del problema delle anticipazioni colturali e come sia uno dei più gravi e complessi che si presentino in economia rurale; la sua soluzione se ha, da un lato, assai importanza scientifica, interessa dall'altro sommamente la pratica, in quanto ricorre ogni qualvolta si voglia determinare il *costo di produzione* delle raccolte.

Rispetto alle sostanze fertilizzanti si addimostra algebricamente come, l'azione utile loro abbia, teoricamente, indefinita durata; il che semba rendere il problema di risoluzione tutt'affatto impossibile.

Nella pratica però, dopo un numero di raccolti variabile, mediamente, da cinque a dieci, l'azione utile divien così lieve da potersi, senza tema d'errare, trascurare.

Un altro fatto che semplifica, in assai numero di casi, la risoluzione è che, trattandosi di concimazioni o di lavori periodici costanti, la loro azione utile, dal punto di vista economico, può e deve ritenersi estinta durante il ciclo o periodo.

Il problema si residua quindi praticamente nel repartire la spesa occorrente, fra le culture che compongono la *rotazione* o *avvicendamento* agrario.

Esaminati i metodi cui ricorsero i vecchi cultori della statica agraria, specie della Germania, si espone quello attualmente in uso e che consiste nello addebitare a ciascheduna cultura, anzichè i materiali utili somministrati, quelli che essa effettivamente esporta con le raccolte, valutandoli al prezzo venale corrente dei materiali medesimi nelle sostanze fertilizzanti adoperate.

Addimostra come, dal punto di vista economico, anche questo metodo, così seducente, lasci moltissimo a desiderare.

Il problema delle anticipazioni culturali è assai complesso e date le nozioni attuali non si presta ad una rigorosa soluzione scientifica nè con l'aiuto delle discipline matematiche, nè delle discipline chimicho-fisiologiche, nè delle une e delle altre insieme.

La risoluzione conviene ancora, a parere dell'O., cercarla con metodo sperimentale, il quale sembragli debba, caso per caso, condurre, dal punto di vista economico, a risultamenti attendibili, di approssimazione più che sufficiente in questo genere di ricerche.

Si presentano per la stampa le Note del S. C. Michele Rajna: *Sull'escursione diurna della declinazione magnetica a Milano in relazione col periodo delle macchie solari*; del prof. L. Berzolari, ammessa dalla sezione competente: *Sopra alcuni iperboloidi annessi alla curva gobba razionale del 4° ordine*, e del S. C. Contardo Ferrini: *Appunti sulla specificazione secondo il Codice civile italiano.*

Terminate le letture, il segretario Ferrini legge il bilancio preventivo per l'anno 1892-93 che viene approvato. Non essendo presente un sufficiente numero di membri della classe di scienze matematiche e naturali la votazione per la nomina dei SS. CC. è rimandata alla prossima adunanza.

La seduta è levata alle ore 2.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 23. — L'imperatore inviò all'onor. Brin i brillanti per la gran croce dell'Aquila Rossa.

L'onor. Brin aveva già ricevuto nel 1889 tale decorazione come ministro della marina, in occasione della visita dell'imperatore a Roma.

L'incaricato d'affari d'Italia, marchese Beccaria, ricevette la decorazione dell'Aquila Rossa, seconda classe, in brillanti.

Decorazioni furono pure conferite al personale dell'ambasciata d'Italia ed ai seguiti dei sovrani.

POTSDAM, 23. — Si annunzia che la partenza dei sovrani d'Italia dalla stazione di Wildpak sarebbe fissata per domani a mezzodì.

L'imperatore parte domani sera per Kiel.

Oggi a mezzodì re Umberto e l'imperatore Guglielmo si sono recati in vettura alla stazione di Marins presso Potsdam.

Poco dopo la regina Margherita, l'Imperatrice Augusta ed i seguiti sono partiti dalla stazione di Marins per l'isola dei Pavoni.

I sovrani coi seguiti si sono indi imbarcati sul yacht *Alexandra.* Un déjeuner fu servito all'isola dei Pavoni, ove si trova il castello di residenza favorita dalla regina Luisa, madre dell'imperatore Guglielmo I.

Stasera il principe Federico Leopoldo offre un pranzo ai sovrani nel suo castello di caccia di Glienicke.

BERLINO, 23. — I giornali commentano l'accoglienza entusiastica fatta ieri dalla cittadinanza ai sovrani d'Italia.

Essi rilevano che l'avere lasciato libero accesso dappertutto il pubblico diede carattere di maggiore spontaneità e cordialità alle ovazioni fatte a re Umberto ed alla regina Margherita; e ne fanno il confronto colle severe misure che si dovettero prendere in occasione dell'intervista di Kiel.

L'ambasciatore a Londra, conte di Hatzfeldt, il quale, essendo convalescente in seguito a forte raffreddore, non potè assistere alle feste in onore dei sovrani d'Italia, fu ieri visitato dal ministro Brin e ricevuto in udienza particolare da re Umberto.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 23 giugno 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn 92	—	—	94,05 ex	— —	96,50 47 1/2 45 37 1/2 35)		— —
RENDITA 5 0/0 2.a grida	»	—	—	93,25 96,27 1/2	96 26 1/4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 aprile 92	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a grida	»	—	—		— —			57 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			93 50
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			100 50
» Rothschild	1 giugno 92	—	—		— —			101 70 1
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 92	500	500		— —			— —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 aprile 92	500	500		— —			428 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			419 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	459	450 —			— —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			486 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —	676 674 1/2 674		530 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1335 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1035		— —
» » Generale	1 luglio 91	500	425		— —	373 73 1/2 74 1/2 75 74)		— —
» » »	»	500	450		— —	373		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —	461 55 53 52 1/2 50		— —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			25 —
» » Industr. e Comm. (antiche)	1 ottob. 91	500	500		— —	558 556		— —
» » » » cert. prov.	»	500	400		— —			— —
» » » » nuove liberate	»	500	50		— —			500 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 92	500	400		— —	515 1/2 15 14 13 1/2		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			— —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 aprile 92	500	500		— —	891 890		— —
» » Acqua Marcia	1 magg. 92	500	500		— —			1150 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 90	500	500		— —	356 55 54 1/2 54		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	178		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			148 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			210 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	145 143		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			288 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			40 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	177		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			80 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			443 50
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			410 —
» » 4 0/0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			300 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 aprile 92	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0/0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	200	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 92	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

23 giugno 1892.

Consolidato 5 0/0	L. 96 450
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso	» 94 280
Consolidato 3 0/0, nominale	» 57 666
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale	» 56 366

G. TANLONGO, Presidente

(1) ex coup £. 2,17.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
2 1/2	Francia	90 giorni	— — — —	102 25
	Parigi	Cheques	102 82 1/2 —	— —
2	Londra	90 giorni	— — — —	25 80
	»	60 giorni	— — — —	
	»	Cheques	— — —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	
	Germania	Cheques	» »	»

Risposta ai premi } 27 Giugno
Prezzi di compensazione }
Compensazione 28
Liquidazione 30

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE MAGGIO 1892.

Rendita 5 0/0	94 20
» 3 0/0	57 —
Obbl. Beni Eccles.	— —
Prest. Rotschild 5 0/0	102 —
Ob. città di Roma 4 0/0	425 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	450 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	485 —
Az. Fer. Meridionali	658 —
» » Mediterranee	522 —
» » » certif.	510 —
» Banca Nazionale	1320 —
» » Romana	1025 —
» » Gen. vers. 425)	253 —
» » » » 450)	258 50
Az. Banco di Roma	285 —
» Banca Tiberina	23 —
» » Ind. e Com.	510 —
» » » Certif.	4 5 —
» Soc. Cred. Mobil.	480 —
» » » Merid.	— —
» » Gas stampigl.	785 —
» » Acqua Marcia st.	1110 —
» » Condot. d'ac.	276 —
» » Gen. Illumin.	223 —
» » Tramway Om.	118 —
» » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	100 —
» » Immobiliare.	189 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	305 —
» » Metallurgica Italiana	200 —
» » della Piccola Borsa	210 —
» » Caoutchouc	55 —
» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» » Risanamen.	183 —
» » Fondiar. incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	410 —
» » 4 0/0	170 —
» Ferroviarie	285 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	243 —